SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2007, n. **110.**

Nuovo Regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente l'istituzione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Visti i commi da 6-*ter* a 6-*sexies* dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, inseriti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, con i quali sono stati trasferiti al CNIPA compiti, funzioni e attività del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché le relative risorse finanziarie e strumentali e le risorse umane comunque in servizio;

Visto, in particolare, il comma 6-*quinquies* del citato articolo 10, che dispone che al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del CNIPA si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39/1993, come modificato dall'articolo 176, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il quale il CNIPA propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, l'adozione del regolamento concernente la gestione delle spese nei limiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 39/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e contabilità degli enti pubblici;

Visto l'articolo 5, comma 1-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il CNIPA tra gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la proposta del CNIPA dell'11 maggio 2007 dello schema di regolamento di gestione delle spese del CNIPA, che ha recepito alcune osservazioni di modifica, proposte dalla Ragioneria generale dello Stato con nota del 17 aprile 2007 ed approvate dall'Adunanza generale del CNIPA del 10 maggio 2007;

Considerata l'esigenza di adottare un nuovo regolamento sulla gestione delle spese del CNIPA;

Vista la proposta del CNIPA, formulata dopo aver acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti del CNIPA e dopo aver esperito la procedura di consultazione delle Organizzazioni sindacali interne;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 27 marzo 2006, all'ulteriore corso del testo in esame con le modifiche indicate, qui interamente recepite;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- «Decreto legislativo»: il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, apportate da ultimo dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, istitutivo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

- «Centro nazionale»: il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione come istituzione nel suo complesso;

- «Collegio»: il Collegio dei componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo;

- «Legge e regolamento per la contabilità generale dello Stato»: rispettivamente il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

Art. 2.

Principi generali

1. L'esercizio finanziario dura un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.

3. Alle spese per il funzionamento e per i progetti innovativi si provvede mediante apertura di due distinte contabilità speciali presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestate al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Capo II

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FINANZIARIA

Art. 3.

Bilancio di previsione

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Collegio approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposto dal direttore generale.

2. Al bilancio di previsione sono allegati due documenti concernenti l'uno i programmi e gli obiettivi operativi da raggiungere e i criteri di massima da seguire nella gestione, e l'altro le risorse destinate alle missioni del Centro.

3. La formulazione degli obiettivi è supportata dai dati forniti dal sistema di contabilità analitica dei costi, che ricollega le tipologie delle risorse utilizzate nel precedente periodo di gestione ai risultati conseguiti in relazione alle missioni istituzionali e agli obiettivi operativi assegnati.

4. Il bilancio di previsione costituisce limite agli impegni di spesa nell'ambito delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 3.

5. Le variazioni di bilancio sono deliberate dal Collegio, su proposta del direttore generale, previo parere del Collegio dei revisori dei conti cui la documentazione va trasmessa, salvo urgenza, quindici giorni prima della riunione del Collegio fissata per la deliberazione.

6. Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per le variazioni di bilancio si applica la stessa procedura.

Art. 4.

Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione espone, in un quadro generale riassuntivo, le entrate per il funzionamento e per i progetti innovativi e le spese per il funzionamento e per i progetti innovativi.

Art. 5.

Assegnazione delle risorse

1. Le risorse sono assegnate, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, al direttore generale che, ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, può delegare i dirigenti in conformità con gli obiettivi fissati nei documenti allegati al bilancio di previsione, di cui all'articolo 3, comma 2, e con la suddivisione in unità previsionali di base.

Art. 6.

Iscrizione delle entrate e delle spese

1. Le entrate e le spese sono iscritte nel loro integrale importo. Sono vietate compensazioni.

Art. 7.

Le entrate

1. Costituiscono entrate:

a) entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

b) restituzioni, rimborsi, recuperi e proventi vari che affluiscono su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale della Banca d'Italia, intestato al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il cui saldo va versato sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 3;

c) avanzo presunto dell'esercizio precedente;

d) entrate per partite di giro.

2. Le entrate sono iscritte in appositi capitoli relativi rispettivamente al funzionamento e ai progetti.

3. Tutte le entrate formano un'unica unità previsionale assegnata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

Art. 8.

Le spese

1. Le spese sono classificate in:

a) spese correnti;

b) spese in conto capitale;

c) spese per partite di giro.

2. Le spese sono ripartite nelle Sezioni spese di funzionamento e spese per i progetti innovativi di cui all'articolo 4 e all'interno delle stesse in capitoli, secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa.

3. Le spese per i progetti innovativi sono considerate spese in conto capitale.

4. Le spese di funzionamento e le spese per i progetti innovativi costituiscono distinte unità previsionali di base, affidate alla gestione dell'unico centro di responsabilità amministrativa.

Art. 9.

Elenco delle spese di funzionamento

1. Costituiscono spese di funzionamento, qualora non esplicitamente attribuite a specifici progetti innovativi in considerazione della diretta pertinenza della spesa alla realizzazione del progetto, le seguenti:

a) le indennità spettanti al presidente e ai membri del Collegio, nonché al direttore generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo;

b) i compensi ai componenti dei Collegio dei revisori dei conti;

c) gli stipendi e gli altri assegni fissi spettanti al personale in servizio presso il Centro nazionale;

d) i compensi per il lavoro straordinario e quelli incentivanti la produttività;

e) i compensi ai consulenti e alle società di consulenza, nonché quelli concernenti convenzioni di ricerca e collaborazioni con studiosi ed esperti, istituti universitari ed organismi specializzati per l'acquisizione di dati ed elementi utili ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali;

f) le indennità e i rimborsi-spese per missioni svolte nel territorio nazionale ed all'estero;

g) le spese postali, telegrafiche e telefoniche e le altre inerenti al servizio di corrispondenza;

h) le spese di locazione, manutenzione, adattamento dei locali e dei relativi impianti, nonché per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di autoveicoli, carburante e lubrificanti;

i) le spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili e arredi, per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi televisivi, di registrazione del suono e delle immagini, di fotoriproduzione, di apparati di elaborazione elettronica e relativi programmi;

j) le spese per l'acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni;

k) spese per la comunicazione istituzionale, ivi comprese quelle relative a incontri di studio, convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni e partecipazione o organizzazione di eventi;

l) le spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;

m) le spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;

n) le spese per interventi assistenziali nei confronti del personale;

o) ogni altra spesa necessaria al funzionamento degli uffici dei Centro nazionale, incluse quelle finalizzate a soddisfare le esigenze dei Centro di intrattenere pubbliche relazioni con altri soggetti nell'ambito dei propri fini istituzionali, tra cui, in particolare le seguenti:

1) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalità italiane e straniere o a membri di delegazioni straniere in visita al Centro nazionale, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Centro nazionale;

2) omaggi floreali, necrologi in occasione della morte di personalità rilevanti in campo informatico o di componenti degli organi collegiali del Centro nazionale;

3) consumazioni, sulla base dei criteri e delle istruzioni impartite dal Collegio, in occasione di incontri di lavoro con personalità estranee al Centro nazionale o in occasione di visite presso il Centro nazionale di rappresentanze ufficiali italiane e straniere.

Art. 10.

Fondo di riserva per le spese impreviste di funzionamento

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le nuove o maggiori spese impreviste di funzionamento. L'ammontare di tale fondo non può superare il cinque per cento del totale delle spese correnti.

2. Il fondo di riserva è destinato, nel corso dell'esercizio finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa nonché allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova istituzione.

3. Con delibera del Collegio può essere destinato al fondo di riserva l'eventuale avanzo di esercizio ai sensi dei successivo articolo 12.

4. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con delibera motivata del Collegio.

5. Sul fondo di riserva non possono essere effettuati pagamenti.

Art. 11.

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, è elaborato in termini di competenza, si riferisce ad un triennio e viene aggiornato annualmente.

2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.

Art. 12.

Avanzo di esercizio

1. La somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di esercizio.

2. L'ammontare dell'avanzo è accertato in sede di rendiconto finanziario.

3. Il Collegio, dopo gli adempimenti previsti dal successivo articolo 14, dispone con propria delibera il trasferimento, in tutto o in parte, dell'avanzo di esercizio al Fondo di riserva delle somme non impegnate relative al funzionamento.

4. Qualora il predetto avanzo superi del dieci per cento l'importo dello stanziamento autorizzato annualmente per il funzionamento, il Collegio delibera di versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.

5. Le somme rimaste inutilizzate a conclusione dei programmi e dei progetti di cui al successivo articolo 15, possono essere destinate, con deliberazione del Collegio, al finanziamento di altri progetti entro il secondo esercizio finanziario successivo, ovvero versate in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 13.

Residui

1. Costituiscono residui rispettivamente attivi e passivi, le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate nell'esercizio concluso.

2. Annualmente, alla chiusura dell'esercizio, la struttura competente per il funzionamento accerta le somme da conservarsi nei conti dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza, e per capitolo.

3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio è trasferita ai corrispondenti capitoli e progetti dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.

Art. 14.

Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti

1. È compilata annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza, da allegare al rendiconto generale, unitamente a una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei conti.

2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

3. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Collegio, sentito il Collegio dei revisori dei conti. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.

Art. 15.

Stanziamenti per specifiche finalità

1. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio per gli stanziamenti relativi a programmi e progetti, o per specifiche finalità previste per legge, confluiscono nell'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12, con specifica evidenziazione e restano disponibili per il solo scopo cui sono destinate e fino alla realizzazione dello stesso.

2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 può avvenire in sede di predisposizione dei bilancio annuale di previsione, ovvero in corso di esercizio con apposita variazione di bilancio.

Art. 16.

Rendiconto consuntivo

1. Il Collegio approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto consuntivo su proposta del direttore generale.

2. A tale fine, almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma, la struttura competente per il funzionamento predispone il rendiconto distinto per competenza e per residui, delle entrate accertate e di quelle incassate e il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate.

3. Il rendiconto consuntivo è strutturato in quattro sezioni dedicate rispettivamente alle entrate per il funzionamento e per i progetti innovativi e alle spese per il funzionamento e per i progetti innovativi.

4. Il rendiconto consuntivo è inviato al Collegio dei revisori dei conti, unitamente ai rapporti predisposti dalla struttura competente per il controllo di gestione e dalla struttura per la valutazione ed il controllo strategico, almeno quindici giorni prima della riunione dedicata alla sua approvazione.

5. Nel conto sono rappresentate:

a) le previsioni iniziali, le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario e le previsioni definitive;

b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

d) l'avanzo di esercizio;

e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

6. Al conto sono allegati a cura del Direttore generale le deliberazioni di variazione di bilancio, nonché il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, redatti tenendo conto dei criteri e metodi disciplinati dagli articoli 4, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, in quanto compatibile con le esigenze operative del Centro nazionale. I predetti documenti costituiscono parti integranti del rendiconto consuntivo

7. Entro trenta giorni dall'approvazione, il rendiconto approvato viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo, accompagnato da una relazione illustrativa del presidente, alla quale viene allegata la relazione del Collegio dei revisori, il rendiconto è, altresì, trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

8. La relazione illustrativa contiene valutazioni in ordine alla regolarità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione, agli obiettivi perseguiti, ai risultati raggiunti ed agli eventuali scostamenti, anche con riferimento ai costi sostenuti ed ai benefici previsti in relazione ai progetti realizzati o in corso di realizzazione.

Capo III

I PROCEDIMENTI CONTABILI

Art. 17.

Deliberazioni delle spese

1. Le deliberazioni che comportano spese vengono assunte dal Collegio, dal presidente e dal direttore generale nei limiti delle rispettive attribuzioni, nonché dai dirigenti nei limiti delle deleghe loro assegnate.

Art. 18.

Il procedimento di spesa

1. Sono fasi del procedimento di spesa l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione di pagamento, il pagamento.

Art. 19.

Impegno di spesa

1. Sono impegnate sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori determinati in base a disposizioni di legge o regolamento, in base a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.

2. Gli impegni non possono superare i limiti consentiti dagli stanziamenti programmati.

3. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi a:

a) spese per i progetti e spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni ed i cui relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

c) spese per affitti ed altre spese continuative e periodiche, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, purché ciò non sia contrario a norme di legge o regolamento e quando ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.

4. L'impegno di spesa dà luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di pertinenza.

5. In attuazione di deliberazioni programmatiche di spesa adottate dal Collegio, la struttura competente per il funzionamento annota corrispondenti accantonamenti di somme a titolo di prenotazione per futuri impegni. Tali somme sono indisponibili per qualsiasi altra utilizzazione, salvo nuova diversa e specifica delibera del Collegio.

Art. 20.

Liquidazione

1. Alla liquidazione dei corrispettivi si provvede sulla base di documenti atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite e previa applicazione delle penali eventualmente applicate anche per il tramite di incameramento delle eventuali cauzioni versate.

2. All'atto di liquidazione è allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti norme in materia in quanto compatibili.

3. La documentazione posta a base della liquidazione è allegata in originale da emettersi con forme e cautele tali da evitare reiterazioni di pagamenti.

Art. 21.

Ordinazione

1. Il pagamento delle spese liquidate è ordinato con mandato tratto sulle contabilità speciali da parte del presidente o del direttore generale, nonché, per le spese non discrezionali e per quelle comunque non eccedenti 15.000,00 euro, da parte del responsabile della struttura competente per il funzionamento.

2. Il mandato di pagamento è tratto in favore del creditore o, nei casi previsti dal presente regolamento, in favore dell'economo cassiere sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

3. Il mandato di pagamento contiene le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) numero d'ordine progressivo e capitolo d'imputazione;

c) nominativo del creditore;

d) causale del pagamento;

e) somma da pagare in cifre e in lettere;

f) modalità di estinzione del titolo;

g) data di emissione.

4. I mandati sono scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta.

5. In caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia più conveniente annullare il titolo di spesa e rimetterne un altro.

6. Si applicano le disposizioni del regolamento per la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento; sono, altresì, applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto e l'annullamento dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.

Capo IV

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 22.

Servizio di cassa interno

1. Al servizio di cassa interno è preposto un economo-cassiere.

2. L'economo-cassiere può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con deliberazione del diret-

tore generale, di un fondo non superiore ad euro 10.000,00 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Con tale fondo si provvede, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche, nonché per piccoli acquisti di beni entro il valore definito dal direttore generale.

3. Possono gravare sul fondo di cui al comma 2 gli acconti per le spese di viaggio e di indennità di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale di pertinenza.

4. Nessun pagamento può essere effettuato con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del responsabile della struttura competente del funzionamento.

Art. 23.

Economo cassiere

1. L'incarico di economo-cassiere è conferito dal direttore generale sentito il responsabile della struttura competente per il funzionamento, ad un dipendente in servizio presso il Centro nazionale. L'incarico ha durata non superiore a due anni ed è rinnovabile.

2. L'economo-cassiere, posto alle dipendenze del responsabile della struttura competente per il funzionamento, è responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli. È inoltre responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarità delle relative determinazioni di pagamento.

Art. 24.

Scritture contabili

1. L'economo-cassiere tiene:

a) un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e di uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti effettuati nella giornata ed il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;

b) un registro dei valori e dei titoli in deposito.

2. Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli ed oggetti di valore che non siano di pertinenza degli uffici.

Art. 25.

Situazione di cassa

1. L'economo-cassiere compila mensilmente la situazione di cassa su apposito modulo e ne rimette copia al responsabile della struttura organizzativa preposta all'amministrazione ed alla contabilità.

Art. 26.

Inventari e manutenzione dei beni

1. Dei beni acquistati o dati in uso al Centro nazionale sono redatti appositi inventari, nei quali i beni stessi sono classificati in conformità alle disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato.

2. L'economo-cassiere svolge le funzioni di consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

3. Ai fini di cui al comma 1 l'economo-cassiere tiene:

a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici;

b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.

4. Per la dichiarazione di fuori uso e per l'eventuale cessione gratuita dei beni dichiarati fuori uso si applica il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. Per la cessione a titolo oneroso o la permuta si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.

Capo V

I CONTROLLI

Art. 27.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori svolge i compiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Non sono soggette all'esame del Collegio dei revisori le attività di regolazione tecnica e le attività consultive svolte dal Centro nazionale ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo.

Art. 28.

Controllo di gestione

1. La struttura competente per il controllo di gestione esercita le attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b)* e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a quelle espressamente attribuite al medesimo ufficio da specifiche disposizioni di legge.

2. Le attività di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono realizzate con il supporto metodologico della struttura competente per il controllo di gestione, che a tale scopo provvede a realizzare e ad aggiornare costantemente un'apposita banca dati.

Capo VI

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 29.

Deliberazione di contrarre, sottoscrizione e approvazione del contratto

1. I contratti per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori sono deliberati ai sensi del precedente articolo 17.

2. I contratti stipulati dal direttore generale e dai dirigenti sono approvati, rispettivamente, dal Collegio e dal direttore generale.

Sezione II

Scelta del contraente

Art. 30.

Commissioni giudicatrici

1. La valutazione delle offerte pervenute nelle procedure di aggiudicazione per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori di cui ai precedenti articoli, con esclusione delle acquisizioni di cui all'articolo 22, comma 2, è effettuata da apposite commissioni giudicatrici, in base alle disposizioni che seguono:

a) per importi da 5.000,00 fino a 30.000,00 euro, IVA esclusa, la valutazione delle offerte è effettuata da commissioni di tre membri scelti tra dirigenti e funzionari del Centro dal responsabile della struttura competente per il funzionamento;

b) per importi superiori a 30.000,00 euro e fino a 120.000,00 euro, IVA esclusa, la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione permanente, istituita dal Collegio e composta da dirigenti e funzionari interni. I membri di tale commissione restano in carica per due anni e possono essere rinnovati;

c) per importi superiori ad euro 120.000,00, IVA esclusa, la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione appositamente istituita con provvedimento del Collegio.

2. Nei casi di particolare complessità tecnica può essere, altresì, acquisito il parere di organi tecnici di altre amministrazioni dello Stato. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si prescinde dalla valutazione della commissione giudicatrice.

3. Nel caso in cui siano necessarie competenze non disponibili all'interno del Centro, ovvero che sia comunque opportuno ricorrere ad esperti di particolare competenza, possono essere chiamati ad integrare la Commissione permanente o le Commissioni appositamente istituite, soggetti esterni ai quali è corrisposto un compenso determinato dal Collegio in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 34, comma 3.

Sezione III

Conclusione dei contratti

Art. 31.

Forma dei contratti

1. Salva specifica disposizione di legge, i contratti sono, di regola, stipulati mediante scrittura privata anche sottoscritta con firma digitale. Si può procedere in forma di scambio di corrispondenza, anche in via telematica, secondo l'uso del commercio. Le relative spese sono a carico della controparte contraente.

2. I contratti hanno durata ed importo determinati ed i prezzi sono fissi ed invariabili.

Sezione IV

Esecuzione dei contratti

Art. 32.

Anticipazioni

1. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. È vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.

2. Il pagamento avviene nei termini stabiliti dal contratto ovvero dalle leggi, dai regolamenti, dagli atti amministrativi generali ed in particolare dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel caso di contratti per adesione, il pagamento può essere effettuato prima dell'inizio della prestazione o durante l'espletamento della stessa, previe adeguate garanzie e qualora risultino per il Centro nazionale condizioni più favorevoli di quelle stabilite per i pagamenti effettuati dopo l'esecuzione delle prestazioni.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, qualora l'ordine di pagare sia emesso prima dell'inizio o nel corso della prestazione da parte del terzo, il responsabile della spesa attesta espressamente le condizioni più favorevoli che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.

Art. 33.

Collaudi e verifiche

1. Tutte le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni e dal contratto, il quale potrà prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale, da personale del Centro nazionale in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, in casi eccezionali di particolare complessità tecnica, da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori è effettuata dal direttore generale del Cen-

tro nazionale, che determina anche i compensi da attribuire ad eventuali membri esterni, in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni.

3. Nel caso in cui l'importo dei servizi o delle forniture non superi euro 100.000,00, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato direttamente dal responsabile del servizio, ovvero da un funzionario tecnico all'uopo da questi incaricato e vistato dal medesimo responsabile del servizio.

4. Fuori dai casi di cui al comma 5, le operazioni di collaudo devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto dal collaudatore o, nel caso di collaudo in forma collegiale, da ciascun membro e vistato dal responsabile del servizio.

5. Per l'acquisizione di servizi e forniture di beni per i quali non sia possibile procedere al collaudo secondo le modalità e i criteri previsti nei commi precedenti, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovrà procedere ad una verifica della regolarità e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarità è redatta apposita attestazione.

Sezione V

Altre disposizioni in materia contrattuale

Art. 34.

Studi, ricerche, consulenze e prestazioni professionali

1. Il Centro nazionale, nel rispetto della legislazione vigente, può avvalersi di personale esterno per l'effettuazione di compiti:

a) di studio e consulenza che richiedano specifiche competenze non riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico o al momento non disponibili;

b) di supporto strumentale all'attività di ricerca;

c) di partecipazione alle commissioni di cui all'articolo 30, nei casi ivi previsti;

d) per le attività di collaudo di cui all'articolo 33.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, possono essere affidati incarichi di collaborazione o consulenza ad esperti o dipendenti pubblici, nei limiti e nelle condizioni previste dalle rispettive norme di stato giuridico, a persone giuridiche pubbliche e private, ditte, associazioni. Tali incarichi possono avere durata massima di un anno, ovvero nel caso di collaborazioni relative a progetti, durata fino a quella del progetto purché non eccedente tre anni.

3. I compensi sono stabiliti dal Collegio in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni, secondo i criteri stabiliti in un apposito tariffario preventivamente approvato dal Collegio medesimo.

Capo VII

SPESE IN ECONOMIA

Art. 35.

Ambito di applicazione

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia è consentito esclusivamente per le tipologie di servizi e di forniture, indicate nei successivi articoli e per i rispettivi limiti di spesa fissati dalle disposizioni che seguono.

2. Nessuna acquisizione di lavori, forniture o servizi può essere artificiosamente frazionata.

Art. 36.

Servizi e forniture eseguibili in economia

1. In applicazione dell'articolo 125, comma 9 e 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice degli appalti pubblici e dell'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, possono essere acquisiti secondo la procedura in economia le forniture ed i servizi di seguito elencati, nel limite di spesa di euro 200.000,00 IVA esclusa:

a) fornitura (acquisto, noleggio, etc.) e servizi di manutenzione, assistenza e riparazione di mobili e arredi, attrezzature tecniche, prodotti hardware, macchine da ufficio e simili;

b) servizi di manutenzione ordinaria dei locali in affitto;

c) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

d) servizi di vigilanza e reception;

e) servizi di manutenzione aree verdi e servizi di giardinaggio;

f) servizi di montaggio, smontaggio e trasporto di mobili e arredi, impianti, macchinari, attrezzature e materiale d'ufficio;

g) servizi di trasporto, spedizione, recapito, magazzinaggio, imballaggio e facchinaggio;

h) servizi e forniture occorrenti per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;

i) servizi di assicurazione (per beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà del Centro nazionale o di cui il Centro nazionale risponde);

j) locazione a breve termine di immobili attrezzati per l'espletamento di concorsi ed esami, per attività di formazione ed aggiornamento del personale, per lo svolgimento di convegni, seminari, riunioni di gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di interesse istituzionale;

k) servizi e forniture connessi all'espletamento di concorsi ed esami, ad attività di formazione ed aggiornamento del personale, all'organizzazione di convegni, seminari, riunioni di gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di interesse istituzionale;

l) servizi di stampa, tipografia, litografia, xerografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva e simili;

m) servizi di rilegatura di libri, pubblicazioni ed altro materiale;

n) servizi di archiviazione, anche su supporto informatico, deposito e custodia di documentazione del Centro nazionale;

o) servizi di traduzioni ed interpretariato;

p) servizi di manutenzione, riparazione e rimessaggio di autovetture di servizio;

q) fornitura di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori per autovetture di servizio;

r) noleggio di autoveicoli, anche con conducente;-fornitura di cancelleria, stampati, registri ed altro materiale d'ufficio in genere;

s) acquisto, noleggio e manutenzione di prodotti software;

t) provvista di accessori e materiale di consumo relativi al sistema informatico;

u) servizi informatici di consulenza e assistenza, ivi compresi servizi di progettazione, realizzazione, gestione, conduzione e successiva manutenzione di sistemi informatici;

v) abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e simili, agenzie di informazioni ed acquisto di libri ed altro materiale didattico ed informativo, nonché relative spese di ordinaria rilegatura;

w) spese per l'acquisizione di beni e servizi, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

x) spese necessarie ai servizi di economato.

Art. 37.

Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui al precedente articolo 36, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi e forniture nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 38.

Norme procedurali per l'acquisizione di beni e servizi in economia

1. La determinazione di acquisire beni o servizi in economia è assunta dall'organo competente ad adottare la relativa deliberazione di spesa e reca l'indicazione dei presupposti che rendono possibile il ricorso al predetto sistema e dei motivi di opportunità che lo giustificano nel caso concreto.

2. All'acquisizione di beni e servizi in economia provvede, di regola, la struttura competente per il funzionamento, che sceglie altresì le imprese da invitare sulla base di criteri di trasparenza, competenza e concorrenza. L'invito è inviato ad almeno cinque imprese.

3. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo non superiori ad euro 20.000,00 IVA esclusa, è sufficiente l'interpello di tre imprese. Non è necessaria la richiesta di pluralità di preventivi, nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, ovvero se la spesa è motivata da impellenti e imprevedibili esigenze ovvero nel caso di acquisti da parte dell'economo-cassiere di importo non superiore ad euro 1.000,00, IVA esclusa, autorizzati dal responsabile della struttura competente per il funzionamento.

4. La lettera di richiesta di preventivo contiene i seguenti elementi:

a) oggetto della prestazione;

b) modalità di redazione del preventivo e termine per la ricezione dello stesso;

c) eventuali garanzie;

d) caratteristiche tecniche eventualmente descritte in apposito capitolato;

e) qualità e le modalità di esecuzione;

f) termine di esecuzione della prestazione;

g) penalità previste;

h) modalità di pagamento;

i) criterio in base al quale sarà effettuata la scelta del contraente: la scelta è effettuata, di norma, secondo il criterio del prezzo più basso; può farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se le peculiarità del bene o del servizio da acquisire l'impongano; in tale ultimo caso la lettera indica gli elementi e i parametri, in ordine di importanza, in base ai quali avverrà la valutazione del preventivo;

j) termine e modalità per la presentazione del preventivo;

k) dichiarazione che l'impresa deve rilasciare in ordine all'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;

l) indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, nonché il nominativo del responsabile;

m) ogni ulteriore indicazione necessaria, avuto riguardo alla specificità dell'acquisizione.

5. La richiesta di preventivo, di norma, è inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contestualmente per telefax, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.

6. Il preventivo deve essere redatto secondo quanto previsto nella lettera di invito ed essere inviato in busta chiusa; nei casi di documentata urgenza e ove l'importo della spesa non superi gli euro 20.000,00 IVA esclusa, è consentito l'invio del preventivo anche a mezzo fax oppure via e-mail.

7. Ove pervenga un solo preventivo di spesa si potrà procedere all'acquisizione dall'unico offerente, salvo nel caso si ritenga opportuno o conveniente ripetere la procedura di invito con altre imprese.

8. All'esame dei preventivi pervenuti si provvede secondo le modalità previste dall'articolo 30 del presente regolamento, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta più vantaggiosa.

9. La scelta del contraente avviene in base a quanto previsto nella lettera di invito.

10. Delle operazioni relative all'esame dei preventivi è redatto apposito verbale, indicante gli elementi essenziali delle offerte e la scelta del contraente.

11. L'impegno di spesa e l'ordinazione all'impresa individuata a seguito dell'esame dei preventivi sono autorizzati dal soggetto competente per la deliberazione di spesa.

12. I beni e servizi acquisiti, entro venti giorni dalla consegna o dall'esecuzione salvo necessità motivata di un termine più ampio, sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, cui consegue la liquidazione e il pagamento secondo le ordinarie previsioni dei presente regolamento.

Art. 39.

Ordine della spesa in economia

1. L'ordine delle forniture e dei servizi in economia è effettuato mediante lettera o altro atto del Centro nazionale e deve essere accettato per iscritto dall'impresa.

Art. 40.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato dalle precedenti norme in materia di acquisizione in economia di beni e servizi, si rimanda per quanto applicabile alla normativa generale in vigore ed in particolare al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 nei limiti di compatibilità con le disposizioni del codice di cui al presente articolo.

2. Per quanto non espressamente indicato in materia di esecuzione in economia di lavori, si rimanda per quanto applicabile alla normativa generale in vigore ed in particolare al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e 25 gennaio 2000, n. 34, nei limiti di compatibilità con le disposizioni, del citato codice dei contratti pubblici.

Capo VIII

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 41.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme della legge e regolamento per la contabilità generale dello Stato, al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e contabilità degli enti pubblici, nonché al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in quanto compatibili.

Art. 42.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° giugno 2007

Il Ministro delegato
per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 236

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, rubricato Pubblico impiego: della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 31 ottobre 1992, n. 257, supplemento ordinario recante «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale»:

«Art. 2 *(Pubblico impiego)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a-m (omissis);

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1993, n. 42:

«1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, commi da 6-*ter* a 6-*sexies* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario:

«6-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive 190 unità.

6-*quater*. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-*ter* mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6-*quinquies*. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6-*sexies.* Dalla data di cui al comma 6-*ter* sono abrogati il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993:

«Art. 5. — 1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.

2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 31 marzo 2005, n. 43, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2005, n. 24:

«Art. 5 *(Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. *(Omissis)*.

1-*bis.* All'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,".».

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo n. 39 del 1993, si veda nelle note alle premesse.

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.

Note all'art. 26:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2002, n. 266, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2001, n. 118.

Nota all'art. 27:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, è citato nelle premesse.

Nota all'art. 28:

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193:

«Art. 1 *(Princìpi generali del controllo interno)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).».

«Art. 4 *(Controllo di gestione)*. — 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:

a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;

e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;

g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.

3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.».

Nota all'art. 32:

— Si riporta il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2002, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

Note all'art. 36:

— Si riporta il testo dei commi 9 e 10 dell'art. 125 e il testo dell'art 28 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

«9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 28, comma 1, lettera *a)*, e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b)*. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.».

«Art. 28 *(Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria)*. (Articoli 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005). — 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'art. 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera *b*.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 211.000 euro;

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248:

«Art. 11 *(Disposizioni di coordinamento)*. — 1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilità di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.

3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.

4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'art. 1, il limite di importo non può eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.

5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'art. 2, comma 1, è adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'àmbito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'àmbito dei princìpi generali di contabilità pubblica desumibili dal presente regolamento.».

Note all'art. 40:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, è richiamato nella nota all'art. 36.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario.

— Si riporta il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 2000, n. 49, supplemento ordinario.

Note all'art. 41:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, è richiamato nella nota alle premesse.

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è richiamato nella nota all'art. 36.

Nota all'art. 42:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769 (Regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1995, n. 78.

07G0125

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 23 maggio 2007.

Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche.

Al Consiglio di Stato - Segretario generale

Alla Corte dei conti - Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretario generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario generale - Dipartimento per le risorse umane e i servizi informatici

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direttore generale - Direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse

A tutti i Ministeri - Capi di Gabinetto - Uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione

Alle agenzie ex decreto legislativo n. 300 del 1999 - Direttore generale - Uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione

A tutti gli enti pubblici non economici - Presidente - Direttore generale - Uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione

Agli istituti ed enti di ricerca - Presidente - Direttore generale - Uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione

Alle istituzioni universitarie - Direzione amministrativa

Alle scuole di ogni ordine e grado - Dirigenza scolastica

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direttore generale

Agli istituti di alta formazione artistica e musicale - Direzione amministrativa

Agli organismi di valutazione di cui al decreto legislativo n. 286/1999

Agli uffici centrali del bilancio

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

A tutte le regioni

A tutte le province

A tutti i comuni

A tutte le ASL

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

Alla Conferenza dei rettori delle università italiane

Alle consigliere di parità nazionali, regionali e provinciali

Al Formez - Direzione generale

All'A.R.A.N.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

Visti gli articoli 3, 4, 35, 36, 37, 97 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;

Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Attuazione della direttiva 96/34/CE "Congedi parentali"»;

Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità», a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle amministrazioni pubbliche;

Vista la decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che istituisce l'anno europeo per le pari opportunità;

Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; e in particolare l'art. 19, il quale prevede che «gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui alla presente direttiva»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona e delle pari opportunità nonché la prevenzione e la rimozione di ogni forma e causa di discriminalità tra gli individui al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Barbara Pollastrini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;

EMANANO
la seguente direttiva:

1. *Premessa.*

La modifica degli assetti istituzionali, la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la ridefinizione delle strutture organizzative, dei meccanismi operativi e delle stesse relazioni sindacali, l'innovazione tecnologica, la pervasività degli strumenti digitali stanno modificando profondamente le amministrazioni pubbliche.

La valorizzazione delle persone, donne e uomini, è un elemento fondamentale per la realizzazione di questo cambiamento e richiede politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane articolate e complesse, coerenti con gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese. Occorre, pertanto, migliorare la qualità del lavoro, fornire nuove opportunità di sviluppo professionale e rimuovere tutti gli ostacoli che ancora si frappongono alla valorizzazione professionale e allo sviluppo di pari opportunità di carriera per i lavoratori e le lavoratrici.

Valorizzare le differenze è un fattore di qualità dell'azione amministrativa: attuare le pari opportunità significa, quindi, innalzare il livello dei servizi con la finalità di rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini.

Con la emanazione della presente direttiva, coerentemente con gli obiettivi dell'«Anno europeo delle pari opportunità per tutti»[1] si intende contribuire a realizzare politiche per il lavoro pubblico in linea con gli obiettivi posti dalla normativa in materia.

L'attuazione di queste politiche rappresenta ormai un'esigenza imprescindibile, considerata anche l'attenzione che a livello comunitario si sta dedicando all'argomento e gli impegni che ne derivano per l'ordinamento italiano: recentemente il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato una nuova direttiva in materia (2006/54/CE) il cui termine di recepimento è fissato al 15 agosto 2008, anche se molte disposizioni in essa contenute appaiono immediatamente precettive.

[1] L'anno sarà incentrato su quattro grandi obiettivi; i diritti, il riconoscimento, la rappresentanza, il rispetto. L'iniziativa sarà finalizzata ad informare gli europei dei loro diritti ad essere protetti contro le discriminazioni, garantiti dalle legislazioni europea e nazionale, a celebrare la diversità in quanto patrimonio dell'Unione europea, a promuovere le pari opportunità per tutti nella vita economica, sociale, politica e culturale.

Pur in presenza di un quadro normativo articolato permangono, anche nella pubblica amministrazione ostacoli al raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e donne. Gli strumenti previsti dal legislatore non hanno ancora prodotto i dovuti risultati, come si evince dai dati disponibili al riguardo. Nonostante la componente femminile del lavoro pubblico sfiori il 54% del totale (con punte del 76% nel comparto scuola), le dirigenti di seconda fascia sono il 25% e le dirigenti di prima circa il 15%. A livello di amministrazione centrale (Ministeri ed enti pubblici non economici), gli ultimi dati mostrano una presenza delle donne nelle fasce dirigenziali un pò più alta: le dirigenti di seconda fascia sono il 35% e le dirigenti generali di prima fascia sono il 20%. Tutto questo avviene malgrado un elevato tasso di scolarizzazione e specializzazione delle donne: le lavoratrici laureate sono circa il 60% del totale[2].

Un divario significativo si rileva anche rispetto agli incarichi aggiuntivi: agli uomini è attribuito il 56% del totale degli incarichi e alle donne il 44%. Ma la differenza, a favore degli uomini, aumenta considerando i compensi: le donne, infatti, percepiscono solo il 29% dei compensi e gli uomini il 71% del totale. Ciò significa che le donne sono sfavorite sia nell'attribuzione sia nella remunerazione degli incarichi aggiuntivi[3].

2. *Finalità della direttiva.*

Le amministrazioni pubbliche debbono svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione, l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

In tal senso questa direttiva ha l'obiettivo di promuovere e diffondere la piena attuazione delle disposizioni vigenti, aumentare la presenza delle donne in posizioni apicali, sviluppare politiche per il lavoro pubblico, pratiche lavorative e, di conseguenza, culture organizzative di qualità tese a valorizzare l'apporto delle lavoratrici e dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche.

La direttiva è destinata ai vertici delle amministrazioni ed in particolare ai/alle responsabili del personale che dovranno orientare le politiche di gestione delle risorse umane e l'organizzazione del lavoro — sia a livello centrale che a livello decentrato — secondo le linee di azione delineate.

3. *Le azioni da seguire per attuare pari opportunità nelle amministrazioni pubbliche.*

Si indicano di seguito le linee di azione a cui si devono attenere le amministrazioni pubbliche per raggiungere gli obiettivi che la direttiva si propone.

Gli interventi indicati devono basarsi su attività di analisi o autovalutazione, finalizzate innanzi tutto

[2] Fonte: elaborazione Dipartimento funzione pubblica su dati conto annuale anni 2001-2005.

[3] Fonte: elaborazione Dipartimento funzione pubblica su dati Anagrafe delle prestazioni anno 2004.

all'individuazione, attraverso indagini, studi e attività di monitoraggio, delle eventuali discriminazioni dirette e indirette da rimuovere con azioni positive.

I. ELIMINAZIONE E PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI.

Le pari opportunità sono principio fondamentale e ineludibile nella gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni. Tale principio è espressamente enunciato nell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in cui si prevede che «le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro».

Il presupposto per l'attuazione di una politica di promozione delle pari opportunità è rappresentato dall'eliminazione delle discriminazioni esistenti e da un'attività di prevenzione contro il loro verificarsi.

Le amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere l'osservanza delle norme che, in attuazione dei ben noti principi costituzionali, vietano qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta (articoli 25 e 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) in riferimento ad ogni fase ed aspetto della vita lavorativa.

Si rammentano in questa sede gli espressi divieti di discriminazione relativi all'accesso al lavoro (art. 15, della legge n. 300 del 1970 e articoli 27 e 31-33 del citato decreto legislativo n. 198 del 2006), al trattamento giuridico, alla carriera e al trattamento economico (articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 198 del 2006), all'accesso alle prestazioni previdenziali (art. 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006), nonché i divieti di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso (art. 15, legge n. 300 del 1970), sul matrimonio (art. 35 del decreto legislativo n. 198 del 2006), sulla maternità — anche in caso di adozione o affidamento — e a causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino (art. 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001).

Come noto, la violazione di questi divieti, ribaditi recentemente dalla normativa comunitaria (articoli 4, 5 e 14 direttiva 2006/54/CE), comporta la nullità degli atti, l'applicazione di sanzioni amministrative, l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, oltre naturalmente alle conseguenze risarcitorie nel caso di danno.

II. ADOZIONE DEI PIANI TRIENNALI DI AZIONI POSITIVE.

Le iniziative generali, da adottare per promuovere le pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni, debbono costituire oggetto di pianificazione, la quale rappresenta ormai uno strumento comune per l'azione amministrativa (si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sull'importanza che tale principio riveste anche nella programmazione dei fabbisogni del personale e nella programmazione della formazione).

Si rammenta che l'art. 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 («Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni») prevede che le pubbliche amministrazioni predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro.

Tra le finalità esplicite che i piani perseguono riveste importanza prioritaria la promozione dell'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate favorendo il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi non inferiore a due terzi.

Si richiamano quindi le amministrazioni a dare attuazione alla previsione normativa sopra indicata, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale e di consultazione previste dalla normativa, ivi compresa la consultazione delle consigliere di parità, segnalando che la medesima disposizione introduce quale sanzione per il caso di mancato adempimento il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

III. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

È necessario che l'organizzazione del lavoro sia progettata e strutturata con modalità che favoriscano, per i lavoratori e per le lavoratrici, la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. Inoltre, è necessario valorizzare le competenze delle lavoratrici che rappresentano la maggioranza del personale delle amministrazioni pubbliche, ma non sono proporzionalmente presenti nelle posizioni di vertice.

A questo scopo le amministrazioni pubbliche, in particolare, devono:

a) attuare le previsioni normative e contrattuali in materia di lavoro flessibile, attribuendo criteri di priorità — compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro — a favore di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei/delle dipendenti impegnati/e in attività di volontariato (art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001);

b) favorire la diffusione del telelavoro, attraverso la progettazione e la relativa sperimentazione, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, evitando che lo strumento si traduca in fattore di discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte;

c) attivare progetti di miglioramento organizzativo volti alla valorizzazione delle competenze attraverso, ad esempio, la mappatura delle competenze professionali, strumento indispensabile per conoscere e valorizzare appieno gli apporti delle lavoratrici e dei lavoratori;

d) favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi (maternità, congedi parentali ecc.) mediante l'adozione di misure di accompagnamento (ad esempio istituzionalizzare/migliorare i flussi informativi tra amministrazione e lavoratore o lavoratrice durante l'assenza) che assicurino il mantenimento delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici, il loro accesso alla possibilità di formazione oltre che la garanzia del proseguimento della carriera;

e) rispettare pienamente la normativa in materia di congedi parentali a favore delle lavoratrici e dei lavoratori.

IV. POLITICHE DI RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE.

Le politiche di reclutamento e gestione del personale devono rimuovere i fattori che ostacolano le pari opportunità e promuovere la presenza delle lavoratrici nelle posizioni apicali. Occorre, inoltre, evitare penaliz-

zazioni nell'assegnazione degli incarichi, siano essi riferiti alle posizioni organizzative, alla preposizione agli uffici di livello dirigenziale o ad attività rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, e nella corresponsione dei relativi emolumenti.

A questo scopo le amministrazioni pubbliche, in particolare, devono:

a) rispettare la normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso con l'osservanza della riserva a favore delle componenti donne (art. 57, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994);

b) osservare il principio di pari opportunità nelle procedure di reclutamento (art. 35, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001) per il personale a tempo determinato e indeterminato ivi comprese le procedure di stabilizzazione del precariato di prossima attuazione;

c) curare che i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto del principio di pari opportunità (art. 19, commi 4-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e art. 42, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 198 del 2006);

d) individuare e rimuovere eventuali aspetti discriminatori nei sistemi di valutazione privilegiando i risultati rispetto alla mera presenza;

e) monitorare gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, le indennità e le posizioni organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere le conseguenti azioni correttive;

f) adottare iniziative per favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi non inferiore a due terzi (art. 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006).

V. COMITATI PARI OPPORTUNITÀ.

Come noto, i contratti collettivi hanno disciplinato la costituzione dei Comitati pari opportunità (C.P.O.), quali organismi paritetici di confronto e di promozione delle iniziative relative.

In proposito le amministrazioni pubbliche devono in particolare:

a) adottare le iniziative di competenza per la costituzione dei C.P.O. ove ancora non esistenti;

b) favorire l'operatività dei C.P.O. e garantire tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento secondo le previsioni dei rispettivi contratti collettivi;

c) rafforzare il ruolo dei C.P.O. all'interno dell'amministrazione attraverso la nomina, come componenti di parte dell'amministrazione, di dirigenti/funzionari dotati di potere decisionale;

d) nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per le diverse materie, tenere in adeguata considerazione le proposte formulate dal C.P.O. per individuare le misure idonee a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

e) valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dai C.P.O.

VI. FORMAZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA.

La cultura organizzativa delle amministrazioni deve essere orientata alla valorizzazione del contributo di donne e uomini. Il rispetto e la valorizzazione delle diversità sono un fattore di qualità sia nelle relazioni con i cittadini e le cittadine (front office), sia nelle modalità lavorative e nelle relazioni interne all'amministrazione (back office). Occorre, pertanto, che le culture organizzative superino gli stereotipi (la «neutralità» non sempre è sinonimo di equità) e adottino modelli organizzativi che rispettino e valorizzino le donne e gli uomini. La formazione rappresenta una leva essenziale per l'affermazione di questa nuova cultura organizzativa orientata al rispetto e alla valorizzazione delle diversità e al superamento degli stereotipi nell'ottica di un generale miglioramento dei servizi resi ai cittadini/e alle imprese.

A questo scopo le amministrazioni pubbliche devono:

a) garantire la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza, adottando le modalità organizzative idonee a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare (art. 57, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001);

b) curare che la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, contribuiscano allo sviluppo della «cultura di genere» innanzi tutto attraverso la diffusione della conoscenza della normativa a tutela delle pari opportunità e sui congedi parentali, inserendo moduli a ciò strumentali in tutti i programmi formativi (art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001);

c) avviare azioni di sensibilizzazione e formazione della dirigenza sulle tematiche delle pari opportunità;

d) produrre tutte le statistiche sul personale ripartite per genere. La ripartizione per genere non deve interessare solo alcune voci, ma tutte le variabili considerate (comprese quelle relative ai trattamenti economici e al tempo di permanenza nelle varie posizioni professionali) devono essere declinate su tre componenti: uomini, donne e totale;

e) utilizzare in tutti i documenti di lavoro, (relazioni, circolari, decreti, regolamenti, ecc.), un linguaggio non discriminatorio [4)] come, ad esempio, usare il più possibile sostantivi o nomi collettivi che includano persone dei due generi (es. persone anziché uomini, lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori);

f) promuovere analisi di bilancio che mettano in evidenza quanta parte e quali voci del bilancio di una

[4)] Si veda al riguardo: «Manuale di stile»: strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. A cura di Fioritto. Dipartimento della funzione pubblica edizioni il Mulino 1999 «RACCOMANDAZIONI PER UN USO NON SESSISTA DELLA LINGUA ITALIANA in "Il sessismo nella lingua italiana"» a cura di Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, 1987.

amministrazione siano (in modo diretto o indiretto) indirizzate alle donne, quanta parte agli uomini e quanta parte a entrambi. Questo anche al fine di poter allocare le risorse sui servizi in funzione delle diverse esigenze delle donne e degli uomini del territorio di riferimento (ad esempio redigendo bilancio di genere [5)]). Si auspica pertanto che i bilanci di genere diventino pratica consolidata nelle attività di rendicontazione sociale delle amministrazioni.

Inoltre, le scuole di formazione per le amministrazioni pubbliche devono inserire moduli obbligatori sulle pari opportunità in tutti i corsi di gestione del personale da esse organizzati, ivi compreso nei corsi per la formazione di ingresso alla dirigenza.

4. *L'attuazione della direttiva.*

Le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le iniziative necessarie all'attuazione della direttiva anche avvalendosi della collaborazione del C.P.O. Entro il 20 febbraio di ogni anno la direzione del personale, in collaborazione con il C.P.O., redige una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso.

La relazione dovrà contenere:

una descrizione in forma anonima del personale suddiviso per genere;

la descrizione delle azioni realizzate nell'anno con l'evidenziazione, per ciascuna di esse, dei capitoli si spesa e dell'ammontare delle risorse impiegate;

la descrizione delle azioni da realizzare negli anni successivi con l'evidenziazione, per ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e dell'ammontare delle risorse da impegnare.

La relazione verrà firmata oltre che dal/dalla responsabile del personale anche dal/dalla presidente del C.P.O.

A tal fine, si richiede che le amministrazioni pubbliche evidenzino nei propri bilanci annuali le attività e le risorse destinate all'attuazione della presente direttiva.

Si ricorda che le attività che verranno attuate in base alle indicazioni contenute nella presente direttiva devono essere inserite nei piani triennali di azioni positive (art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 196/2000 e art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001) di cui al punto II.

Ogni anno, entro il 20 febbraio, la relazione, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Ufficio interventi in materia di parità e pari opportunità - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma - e-mail: direttivapariopportunita@governo.it

[5)] Il bilancio di genere prevede che all'interno dei programmi, delle azioni e delle politiche di bilancio, entrate e le uscite siano valutate e ristrutturate in modo da prendere in considerazione le priorità e le necessità delle donne allo stesso modo che quelle degli uomini, con l'obiettivo finale di realizzare una parità effettiva. Si veda anche gli atti del convegno «Bilancio di genere»: strumento per la scelta equa e consapevole delle risorse (Roma 5 dicembre 2006) organizzato dalla Corte dei conti.

Ogni anno, entro il mese di settembre, sulla base delle relazioni trasmesse, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità elaboreranno un rapporto di sintesi che verrà pubblicato e distribuito a tutte le amministrazioni interessate.

5. *Strumenti per l'attuazione della direttiva.*

Per supportare operativamente le amministrazioni nell'attuazione della direttiva, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità predisporranno i seguenti strumenti:

una area web dedicata alla direttiva e accessibile dalle home page dei Dipartimenti della funzione pubblica, dell'innovazione tecnologica e dei diritti e le pari opportunità. L'area conterrà il materiale di riferimento (normativa, studi, ricerche e strumenti) sui temi affrontati dalla direttiva;

un format per la presentazione delle relazioni in modalità telematica;

l'organizzazione di incontri e riunioni con i direttori generali del personale delle amministrazioni pubbliche, con le organizzazioni sindacali e i comitati pari opportunità per favorire l'attuazione di questa direttiva nel più ampio contesto delle politiche di gestione delle risorse umane;

la predisposizione di strumenti di monitoraggio, a partire dalle relazioni annuali, sulle relazioni pervenute dalle amministrazioni.

Roma, 23 maggio 2007

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

Registrata alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 135

07A06830

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni, relativi all'emissione del 29 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 62484 del 21 giugno 2007, che ha disposto per il 29 giugno 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 62484 del 21 giugno 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 giugno 2007;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 giugno 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantacinque giorni è risultato pari a 97,917.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantacinque giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,039 ed a 97,428.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A06953

DECRETO 12 luglio 2007.

Modalità di comunicazione dei dati relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico 2004-2005, dovuto sugli apparecchi di gioco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-*bis,* comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)* del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39-*septies,* comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con apposito decreto i dati relativi alle annualità 2004 e 2005 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione;

Visto l'art. 39-*quinquies,* comma 3, del decreto n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle sanzioni applicabili in caso di omesse o non veritiere comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza di AAMS;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete di AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis,* comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Considerato che l'invio dei dati per la determinazione del prelievo erariale unico relativamente agli anni solari 2004 e 2005 rende necessario il differimento del termine per il versamento del predetto prelievo a titolo di saldo per l'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39-*septies,* comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce i dati relativi alle annualità 2004 e 2005 che i conces-

sionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente le modalità di trasmissione della comunicazione dei dati relativi alle somme giocate nonché degli altri dati relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S., da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto per gli anni 2004 e 2005;

c) apparecchio/i o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;

d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-*bis,* comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

e) contatore, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione;

f) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta;

g) decreto 23 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;

h) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco;

l) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema centrale di AAMS.

Art. 2.

Termini e modalità di comunicazione delle somme giocate

1. Ai fini della liquidazione, ai sensi dell'art. 39-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, del PREU dovuto per gli anni 2004 e 2005, il concessionario comunica entro il 24 agosto 2007 ad AAMS per ciascun apparecchio di gioco il contatore annuale relativo all'anno 2005.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico.

3. La comunicazione di cui al comma 1 non deve essere effettuata per gli apparecchi per i quali il concessionario abbia in precedenza già inviato ad AAMS, tramite la rete telematica, il contatore annuale relativo all'anno 2005.

Art. 3.

Termini e modalità di comunicazione dei dati relativi agli apparecchi

1. Nel caso in cui il concessionario non abbia comunicato o abbia comunicato in modo non corretto gli eventi, indicati nel paragrafo 2 dell'allegato tecnico, che hanno determinato nel corso degli anni 2004 e 2005 la cessazione o la sospensione di efficacia del nulla osta dell'apparecchio, il concessionario stesso può entro il 24 agosto 2007 provvedere alla loro comunicazione ad AAMS nei soli casi in cui l'evento abbia data certa o risulti da atto di data certa. In tale ultimo caso, ai fini della liquidazione del PREU dovuto, si considera come data dell'evento quella dell'atto.

2. La comunicazione degli eventi di cui al comma 1 è effettuata, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico.

3. Il concessionario è tenuto a presentare all'ufficio di AAMS competente per territorio, entro il termine di cui al comma 1, idonea documentazione probatoria della data certa dell'evento ovvero l'atto di data certa da cui risulti che l'evento si è verificato.

Art. 4.

Differimento dei termini per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo per l'anno 2006

1. Il termine di cui all'art. 8 del decreto 12 aprile 2007 è differito alla data del 31 ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 244

ALLEGATO

ALLEGATO TECNICO CONTENENTE LE MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SOMME GIOCATE NONCHÉ DEGLI ALTRI DATI RELATIVI AGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, LETTERA *a)* DEL T.U.L.P.S., DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO DOVUTO PER GLI ANNI 2004 E 2005

1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ART. 2.

Con riferimento all'art. 2, comma 2, del presente decreto, il contatore annuale estratto dall'apparecchio di gioco è comunicato tramite il messaggio codice 603 previsto nelle «Specifiche di comunicazione», trasmesso dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS.

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».

2. EVENTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1.

Sono di seguito elencati gli eventi di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto:

furto;
incendio;
sequestro;
confisca penale.

3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ART. 3.

Con riferimento all'art. 3, comma 2, del presente decreto, gli eventi di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto sono comunicati tramite il messaggio codice 915 previsto nelle «Specifiche di comunicazione», trasmesso dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema centrale di AAMS.

Il messaggio si considera trasmesso all'atto dell'integrale ricezione da parte del sistema centrale di AAMS e della conseguente trasmissione da parte di quest'ultimo al sistema di elaborazione del concessionario della notifica di controllo positiva, codice messaggio 002, prevista nelle «Specifiche di comunicazione».

L'ufficio di AAMS all'atto dell'acquisizione nella banca dati del sistema centrale di AAMS della dichiarazione relativa agli eventi di cui prima presentata dal concessionario, provvede all'invio dal sistema centrale di AAMS al sistema di elaborazione del concessionario del messaggio codice 009 previsto nelle «Specifiche di comunicazione».

07A06793

DECRETO 12 luglio 2007.

Modalità di controllo dei versamenti relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-*bis,* comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39-*bis,* comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 84 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire con appositi provvedimenti le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti;

Visto l'art. 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che fissa nel 12% delle somme giocate per apparecchio la misura dell'aliquota del prelievo erariale unico, a decorrere dal 1° gennaio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 9 marzo 2005, n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2005, concernente la variazione dei termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. fissati dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 515 del 2004;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2007, n. 90, concernente le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile

2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis,* comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Considerato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, commi da 82 ad 84, ha demandato ad AAMS l'emanazione della disciplina di dettaglio delle attività di determinazione e liquidazione del prelievo erariale unico;

Considerato che sulla base delle caratteristiche tecniche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché delle modalità di avvio del sistema di gestione degli apparecchi stessi, l'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 ed il relativo decreto attuativo 8 aprile 2004, n. 515, hanno previsto, in via transitoria per l'anno 2004, il versamento del prelievo erariale unico tramite acconti ed un saldo, determinato successivamente alla data di effettivo collegamento alla rete telematica;

Considerato che il contatore degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, denominato CNTTOTIN, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione ed utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile, si incrementa progressivamente in funzione delle somme giocate;

Considerato che l'unico contatore di gioco che rimane memorizzato nell'apparecchio da divertimento ed intrattenimento fino al 31 dicembre dell'anno successivo, è il contatore annuale il quale indica il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta e che, pertanto, attualmente non è più possibile estrarre i contatori annuali relativi ai periodi 2004 e 2005;

Tenuto conto che, in ragione della complessità tecnologica di attivazione della rete telematica e delle caratteristiche tecniche dei primi apparecchi collegati alla predetta rete, i contatori annuali al 31 dicembre 2004 non sono stati correttamente estratti e comunicati ad AAMS per la maggioranza degli apparecchi di gioco;

Considerato che l'art. 39-*septies,* del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, contiene una disciplina transitoria e unitaria per la liquidazione del prelievo erariale unico dovuto per gli anni 2004 e 2005, stabilendo un termine comune per l'iscrizione a ruolo e per la notifica della relativa cartella di pagamento, nonché l'attribuzione ad AAMS della delega per la definizione dei dati che devono essere comunicati dai concessionari ai fini della liquidazione del PREU per le annualità 2004 e 2005;

Ritenuto che sulla base dei contatori acquisiti tramite la rete telematica e delle esigenze di semplificazione, trasparenza e certezza nella determinazione del prelievo erariale unico, la liquidazione relativa agli anni solari 2004 e 2005 debba, in attuazione del predetto art. 39-*septies,* essere disciplinata in modo unitario;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 39-*bis,* comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, definisce le modalità di liquidazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del prelievo erariale unico dovuto dai soggetti passivi di imposta sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a),* del T.U.L.P.S., nonché le modalità per il controllo dei versamenti effettuati dagli stessi soggetti passivi a titolo di prelievo.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) apparecchio/i, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a),* del T.U.L.P.S.;

c) base imponibile, il valore sul quale si applica l'aliquota per il calcolo dell'imposta, corrispondente, per ciascun apparecchio di gioco, al totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile e nell'anno solare;

d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-*bis,* comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

e) contatore, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore progressivo CNTTOTIN del volume di euro introdotti, indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento della sua prima installazione;

f) contatore annuale, il valore, espresso in centesimi di euro, del contatore CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta;

g) decreto 8 aprile 2004, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2004 concernente i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

h) decreto 14 luglio 2004, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 14 luglio 2004, n. 1074, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, concernente le modalità di determinazione della base imponibile, relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. nonché dei criteri di determinazione del saldo di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 515 del 2004;

i) decreto 9 marzo 2005, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 9 marzo 2005, n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2005, concernente la variazione dei termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. fissati dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 515 del 2004;

l) decreto 12 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2007, n. 90 concernente le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S.;

m) decreto 23 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalità relativi alle comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;

n) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Capo I

DISCIPLINA ORDINARIA

Art. 2.

Liquidazione del PREU

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, AAMS procede a liquidare il PREU dovuto per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso sulla base dei dati correttamente trasmessi dal concessionario in applicazione del decreto 23 aprile 2007.

2. Per la determinazione della base imponibile e del PREU, AAMS applica le disposizioni contenute nel decreto 12 aprile 2007.

3. AAMS determina l'eventuale credito maturato dal concessionario nell'anno solare applicando le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto 12 aprile 2007. Qualora il concessionario abbia scelto di utilizzare l'eventuale credito in compensazione, AAMS, in applicazione dell'art. 7, comma 3, del predetto decreto, tiene conto del relativo importo in diminuzione dei versamenti effettuati dal concessionario a titolo di PREU dovuto per l'anno solare successivo.

Art. 3.

Controllo automatizzato dei versamenti PREU e comunicazione al concessionario

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, AAMS controlla per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso che il PREU liquidato, secondo i criteri di cui al precedente art. 2, sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalità individuati dall'art. 6 del decreto 12 aprile 2007.

2. Qualora risultino versamenti omessi, carenti o tardivi, AAMS comunica l'esito del controllo automatizzato al concessionario, indicando gli importi da versare costituiti dal PREU, ove dovuto, dai relativi interessi e dalla sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per ritardato, omesso o carente versamento.

3. Ai versamenti degli importi dovuti dal concessionario a seguito delle comunicazioni di irregolarità previste dal comma 2, si applica l'art. 39-*ter,* comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Capo II

DISCIPLINA PER L'ANNO 2007

Art. 4.

Liquidazione e controllo dei versamenti PREU relativamente all'anno 2007

1. Per la determinazione del PREU dovuto per i periodi contabili dell'anno solare 2007 antecedenti all'entrata in vigore del decreto 12 aprile 2007 e per il controllo dei relativi versamenti, AAMS applica le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004, nel decreto 14 luglio 2004 e nel decreto 9 marzo 2005.

2. Per la determinazione del PREU relativo al saldo annuale ed ai periodi contabili dell'anno 2007 successivi all'entrata in vigore del decreto 12 aprile 2007 e per il controllo dei relativi versamenti, AAMS applica le disposizioni nel decreto stesso contenute.

3. Resta fermo per l'anno 2007 quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, del presente decreto.

Capo III

DISCIPLINA PER GLI ANNI 2004, 2005 E 2006

Art. 5.

Liquidazione del prelievo erariale unico relativo agli anni 2004, 2005 e 2006

1. AAMS provvede a liquidare unitariamente il PREU dovuto per gli anni solari 2004 e 2005 sulla base dei dati di gioco correttamente trasmessi dai concessionari e acquisiti nella banca dati di AAMS entro il giorno successivo alla scadenza del periodo contabile di riferimento, nonché dei dati comunicati in applicazione dell'art. 39-*septies,* comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, applicando le seguenti modalità:

a) per gli apparecchi muniti di nulla osta alla data del 31 dicembre 2005, AAMS liquida il PREU dovuto sulla base del contatore annuale relativo all'anno 2005 o, in assenza dello stesso, secondo le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004 e nel decreto 14 luglio 2004;

b) per gli apparecchi i cui nulla osta risultano cessati o sospesi entro il 31 dicembre 2005, AAMS liquida il PREU dovuto secondo le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004 e nel decreto 14 luglio 2004.

2. AAMS provvede a liquidare il PREU dovuto per l'anno solare 2006 applicando le disposizioni contenute nel decreto 12 aprile 2007.

3. AAMS procede al controllo dei versamenti sulla base del PREU dovuto per i periodi contabili relativi agli anni solari 2004, 2005 e 2006 e dei dati di gioco correttamente trasmessi dai concessionari e acquisiti nella banca dati di AAMS entro il giorno successivo alla fine del periodo contabile di riferimento, nonché dei dati comunicati in applicazione dell'art. 39-*septies,* comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, applicando le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 2004, nel decreto 14 luglio 2004 e nel decreto 9 marzo 2005.

4. Resta fermo per gli anni 2004, 2005 e 2006 quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 245

07A06794

DECRETO 16 luglio 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni del Tesoro a trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 16 luglio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 67218 del 6 luglio 2007, che ha disposto per il 16 luglio 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 67218 del 6 luglio 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 luglio 2007;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 luglio 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 95,744.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 95,976 ed a 94,825.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A06952

DECRETO 18 luglio 2007.

Riapertura dei termini per il rilascio del nulla osta di produzione e del nulla osta di esercizio per apparecchi, ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

D'INTESA CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto l'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, commi 5 e 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 1, commi 85 e 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, recante regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006, recante modifiche alle regole tecniche di produzione e di verifica tecnica contenute nel decreto del 4 dicembre 2003;

Considerato che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 22 marzo 2007, è stato previsto il rilascio dei nulla osta di esercizio fino al 15 settembre 2007;

Considerato che elementi sopravvenuti possano determinare la non conformità di modelli di apparecchi per i quali sia già stata rilasciata certificazione di esito positivo della verifica tecnica;

Considerato che alcuni modelli di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, risultano presentare caratteristiche tecniche non rispondenti alle prescrizioni previste dal richiamato comma 6 e dalle disposizioni amministrative attuative del predetto art. 110, comma 6, contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003;

Considerato il numero particolarmente rilevante di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, appartenenti ai richiamati modelli attualmente in esercizio, superiore alle 105.000 unità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto 19 settembre 2006, a partire dal 1° gennaio 2007 non sono stati più rilasciati nulla osta di distribuzione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Ritenuto obiettivo prioritario evitare che il ritiro di tali apparecchi dagli esercizi commerciali provochi la sostituzione degli stessi con apparecchi illegali, determinando indesiderabili effetti di rischio per la sicurezza pubblica, di riduzione della tutela dei consumatori nonché di contrazione delle entrate erariali;

Ritenuto che l'obiettivo predetto possa essere conseguito esclusivamente attraverso la tempestiva sostituzione di tali apparecchi con ulteriori apparecchi per i quali sia già stata rilasciata certificazione di esito positivo della verifica tecnica;

Ritenuto, inoltre, che un processo programmato di sostituzione debba preparare le condizioni per la tempestiva messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S. predisposti in conformità alle disposizioni tecniche integrate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra premesso e considerato, procedere ad un differimento dei termini di cui all'art. 2 del decreto 19 settembre 2006 per il tempo indispensabile ad assicurare una adeguata disponibilità sul mercato di apparecchi rispondenti alle disposizioni tecniche del decreto del 4 dicembre 2003 e delle successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Relativamente ad apparecchi di gioco prodotti in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003 e per i quali sia stata rilasciata certificazione dell'esito positivo della verifica tecnica, AAMS, dalla data di efficacia del presente decreto, potrà rilasciare i nulla osta previsti dall'art. 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, fino al 15 dicembre 2007 ed i nulla osta previsti dall'art. 38, comma 5, della medesima legge, fino al 31 dicembre 2007.

2. All'art. 2, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006, le parole «entro il 15 settembre 2007» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2007».

Roma, 18 luglio 2007

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
TINO

Il Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza
MANGANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 266

07A06834

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 gennaio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Multiservice - Piccola società cooperativa a r.l.», in Aprilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Multiservice - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), costituita in data 5 giugno 2002 con atto a rogito del notaio dott. Calabrese Matteo di Aprilia (Latina), REA n. 146254, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Valente Mattia, nato a Napoli il 19 marzo 1943 residente in Latina, via Pontinia n. 51/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06832

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 luglio 2007.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;

Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono state attribuite al Ministero della solidarietà sociale con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Considerato che la benzilpiperazina, una molecola con anello piperazinico, presenta un'attività sul sistema nervoso centrale amfetamino-simile con effetti farmacotossicologici sovrapponibili a quelli della destroamfetamina;

Considerato che in data 22 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha ricevuto una relazione congiunta dell'Europol e dell'OEDT (Osservatorio europeo sulle droghe) riguardante la benzilpiperazina in conformità all'art. 5 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze di abuso;

Considerato che l'Italia è tra gli Stati membri favorevoli alla valutazione dei rischi e a sottoporre la benzilpiperazina alle misure di controllo internazionali in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Considerato che la benzilpiperazina non risulta essere usata in terapia ed in Italia non esistono medicinali contenenti benzilpiperazina autorizzati all'immissione in commercio;

Preso atto che in Italia le Forze dell'ordine hanno sequestrato ingenti quantità di compresse contenenti benzilpiperazina destinate alla vendita come sostanza ad uso ricreazionale analogamente all'ecstasy (MDMA);

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 5 aprile 2007, ha espresso parere favorevole all'inserimento della benzilpiperazina nella tabella I allegata al testo unico;

Sentito il Ministero della solidarietà sociale, che, con la nota prot. n. 04S/0001899/DRI in data 26 giugno 2007, ha fornito parere favorevole all'inserimento della benzilpiperazina nella tabella I allegata al testo unico;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I allegata al testo unico è aggiunta la seguente sostanza:

Denominazione comune	Denominazione chimica	Altra denominazione
Benzilpiperazina (BZP)	N-Benzylpiperazina	l-Benzilpiperazina

2. La sostanza di cui al comma 1 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze benzilmorfina e benzitramide;

Art. 2.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

07A06833

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 luglio 2007.

Ammissione a procedura di riconoscimento dei titoli rilasciati dalla «Link Campus University» di Roma, sede in Italia dell'Università di Malta.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e, in particolare, l'art. VI.5;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno e, in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, relativo al regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale n. 214/2004;

Vista l'istanza presentata dall'Università di Malta per l'ammissione a procedura di riconoscimento dei titoli rilasciati dal predetto Ateneo nella sede italiana denominata «Link Campus University», con sede in Roma;

Visti i pareri favorevoli del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri;

Visti i pareri espressi dal C.U.N. nelle adunanze del 4 maggio 2006 e del 14 dicembre 2006;

Visto il parere espresso dal C.N.V.S.U. comunicato con nota del 1° marzo 2006, n. 132;

Visti i pareri resi dal Comitato regionale di coordinamento per il Lazio nelle riunioni del 19 luglio 2006 e 11 aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi a riconoscimento i titoli rilasciati dalla «Link Campus University», sede in Italia dell'Università di Malta.

Art. 2.

Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, sono disposte verifiche con cadenza triennale.

La prima verifica viene disposta allo scadere del terzo anno di attività accademica della «Link Campus University» di Roma.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A06818

DECRETO 12 luglio 2007.

Modalità di partecipazione e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione, per l'insegnamento secondario, per l'anno accademico 2007-2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 «Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357 «Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *b)* e 4, comma 1;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e, in particolare l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 «Definizione delle norme generali in materia di forma-

zione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare l'art. 1, comma 605, lettera *c)* che trasforma le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento per cui coloro che si iscrivono al primo anno dei corsi SSIS, anno accademico 2007-2008, non potranno accedere alle graduatorie ad esaurimento;

Considerato che a tutt'oggi è in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione degli insegnanti di cui all'art. 5 della citata legge 28 marzo 2003, n. 53;

Considerato che non sono stati emanati i decreti attuativi del citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227;

Ritenuto di dover assicurare la formazione degli insegnanti per le classi 31A e 32A sia nelle scuole di specializzazione universitarie sia nei conservatori di musica ove sono attivati corsi di didattica della musica;

Ritenuta la necessità di prevedere, limitatamente all'anno accademico 2007-2008, la prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario presso le università anche per l'indirizzo musica e spettacolo, afferente alle classi di concorso 31A e 32A;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2007-2008, nelle more della determinazione del nuovo quadro normativo, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della suindicata legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2007-2008, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2. I titoli validi per l'accesso alle scuole di specializzazione, di cui al comma 1, consistono esclusivamente nel diploma di laurea ex lege n. 341/1990 o nella laurea specialistica/magistrale ex decreti ministeriali n. 509/1999 e n. 270/2004, nonché nei diplomi delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

3. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste in cinquanta quesiti a risposta multipla di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l'iscrizione per una o più classi di abilitazione.

4. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

5. Per lo svolgimento delle prove di cui al comma 3, è assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

6. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

Indirizzo	Scienze motorie	17 settembre 2007
Indirizzo	Economico giuridico	18 settembre 2007
Indirizzo	Sanitario e della prevenzione	20 settembre 2007
Indirizzo	Lingue straniere	24 settembre 2007
Indirizzo	Scienze naturali	25 settembre 2007
Indirizzo	Fisico informatico matematico	26 settembre 2007
Indirizzo	Linguistico letterario	1° ottobre 2007
Indirizzo	Scienze umane	2 ottobre 2007
Indirizzo	Tecnologico	3 ottobre 2007
Indirizzo	Musica e spettacolo (classi 31A e 32A)	8 ottobre 2007
Indirizzo	Storia dell'arte (classe 61/A)	9 ottobre 2007

7. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 3, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al successivo comma 8.

I titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:

dottorato di ricerca: 3 punti;

secondo diploma di laurea o di laurea specialistica: 2 punti;

diploma accademico di secondo livello di Accademia di belle arti, ISIA, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati: 2 punti;

diploma di scuola di specializzazione: 2 punti;

altri titoli di studio e di ricerca - fino a: 3 punti;

corso di perfezionamento - fino a: 1 punto;

assegno di ricerca - fino a: 1 punto;

borsa di studio post dottorato, borsa di studio - fino a: 1 punto;

b) voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale, di cui rispettivamente all'art. 3, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale

3 novembre 1999, n. 509, modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale fino a 90/110: 0 punti;

voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale da 91 a 100/110: 2 punti;

voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale da 101 a 105/110: 4 punti;

voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale da 106 a 107/110: 5 punti;

voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale di 108/110: 6 punti;

voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale di 109/110: 7 punti;

voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale di 110/110: 8 punti;

voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale di 110 e lode/110: 10 punti;

c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma di laurea o della laurea specialistica/magistrale, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21: 0 punti;

voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24: 1 punto;

voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27: 2 punti;

voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5: 4 punti;

voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28: 6 punti;

voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 7 punti;

voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 8 punti;

voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 9 punti;

voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10 punti;

d) voto di diploma delle accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 90/110: 0 punti;

voto di diploma da 91 a 100/110: 2 punti;

voto di diploma da 101 a 105/110: 4 punti;

voto di diploma da 106 a 107/110: 5 punti;

voto di diploma di 108/110: 6 punti;

voto di diploma di 109/110: 7 punti;

voto di diploma di 110/110: 8 punti;

voto di diploma di 110 e lode/110: 10 punti;

e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma delle accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21: 0 punti;

voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24: 1 punto;

voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27: 2 punti;

voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5: 4 punti;

voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28: 6 punti;

voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 7 punti;

voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 8 punti;

voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 9 punti;

voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10 punti;

f) voto di diploma o del diploma accademico di primo livello dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati fino ad un massimo di 10 punti:

votazione da 6 a 6,99 - votazione da 66 a 76: 0 punti;

votazione da 7 a 7,99 - votazione da 77 a 87: 2 punti;

votazione da 8 a 8,99 - votazione da 88 a 98: 4 punti;

votazione da 9 a 9,99 - votazione da 99 a 109: 6 punti;

votazione di 10 - votazione di 110: 8 punti;

votazione di 10 con lode - votazione di 110 e lode: 10 punti;

g) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o del diploma accademico di primo livello dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati fino ad un massimo di 10 punti:

votazione media da 6 a 6,99 - votazione media da 18 a 20: 0 punti;

votazione media da 7 a 7,99 - votazione media da 21 a 23: 2 punti;

votazione media da 8 a 8,99 - votazione media da 24 a 26: 4 punti;

votazione media da 9 a 9,99 - votazione media da 27 a 29: 6 punti;

votazione di 10 - votazione media di 30: 8 punti;

votazione di 10 con lode - votazione media di 30 e lode: 10 punti.

8. La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

9. Vengono ammessi alla scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

10. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della Scuola, alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.

Art. 2.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità di trasferimento dei candidati da una scuola all'altra previa intesa tra le medesime scuole e le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A06792

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2007.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 2007, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. l/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dci conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di giugno 2007, come segue:

Medie mensili in Euro riferite al mese di Giugno 2007

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	66,8101
ALBANIA	Lek	ALL	47	123,118
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	94,2792
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	100,602
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,62301
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,38851
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	5,03267
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	4,13061
ARMENIA	Dram	AMD	246	462,712
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,40192
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,59302
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZN	271	1,14949
BAHAMAS	Dollaro Bahamas	BSD	135	1,34186
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,50588
BANGLADESH	Taka	BDT	174	92,5128
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,68371
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,63042
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,34186
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	54,7359
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYR	263	2878,64
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,652
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	8,38305
BRASILE	Real	BRL	234	2,59503
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,06187
BULGARIA *	Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1444,15
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5460,93
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,42933
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,10032
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,5461
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	706,84
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,2415
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,583519
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2580,69
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	748,085
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,95209
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1245,39
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	696,442

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,33133
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,34186
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,44521
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,62301
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	43,4431
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,64502
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,7413
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,92844
ERITREA	Nakfa	ERN	243	20,1279
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	12,028
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,675624
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,15011
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	61,9679
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,88786
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	36,3961
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,24599
GHANA	Cedi	GHC	111	12426,5
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	91,6007
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	164,555
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,675624
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	238,476
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,951377
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,62301
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10,3075
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	4554,43
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	272,277
HAITI	Gourde	HTG	151	47,6306
HONDURAS	Lempira	HNL	118	25,3555
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,4854
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	54,7359
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	12056,3
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	12439,7
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1686,05
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	84,2619
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,61212
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	163,634
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	89,3174
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,9282
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,386617
LAOS	Kip	LAK	154	12876,6
LESOTHO	Loti	LSL	172	9,61982
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,696271
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	2023,35
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	83,8821
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,71196
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,7998
MACEDONIA	Denar Macedonia	MKD	236	61,2196
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2482,38

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	188,043
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,62374
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	17,1758
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,1771
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	346,065
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	42,0685
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,5423
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,4468
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1561,44
MOZAMBICO	Metical	MZN	272	34,5835
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,61472
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9,61982
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	87,6594
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	24,7018
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	081	171,064
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	8,05895
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,77381
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,516105
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	81,3687
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,34186
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4,04059
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6803,18
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,25407
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,80741
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,88448
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,675624
ROMANIA *	Leu	RON	270	3,22426
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34,7739
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	732,69
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	10,2653
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,49175
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,675624
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	18111,7
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA	Dinaro Serbo	RSD	274	81,0388
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	8,37817
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	4001,13
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,06187
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	70,0583
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	34,0016
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1820,65
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	148,925
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,62301
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,62301
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,62301
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,34186
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9,61982
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	269,123
SUDAN	Sterlina Sudanese	SDG	275	2,69123

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,6834
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,32899
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,65426
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9,61982
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,61484
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	44,2424
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1689,26
THAILANDIA *	Baht	THB	73	43,4918
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,62928
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad e Tobago	TTD	166	8,45038
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,74884
TURCHIA *	Lira Turca	TRY	267	1,77276
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6977,66
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,75839
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2204,07
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	250,289
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	32,0534
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1692,45
VANUATU	Vatu	VUV	208	137,374
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2881,37
VIETNAM	Dong	VND	145	21620,8
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	267,147
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5230,74
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	335,464

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2007

Il direttore centrale: BUSA

07A06835

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 luglio 2007.

Ripiano della eccedenza di spesa farmaceutica del medicinale per uso umano «Mestinon».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 20 dicembre 2004 con l'indicazione del tetto per il medicinale MESTINON;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 31 gennaio 2007 con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto MESTINON, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte Regioni come riportato nell'allegato elenco (all. 1)

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole Regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 20 settembre 2007.

L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso via Sierra Nevada, 60 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 18 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Ripartizione territoriale del ripiano dei tetti di spesa

VALEANT Pharmaceutic. MESTINON

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
	€ 222.662	
Piemonte	€ 15.831	€ 7.916
Valle d'Aosta	€ 529	€ 264
Lombardia	€ 32.271	€ 16.136
Bolzano	€ 850	€ 425
Trento	€ 1.623	€ 812
Veneto	€ 15.327	€ 7.664
Friuli	€ 4.420	€ 2.210
Liguria	€ 13.959	€ 6.979
Emilia	€ 20.507	€ 10.254
Toscana	€ 23.633	€ 11.817
Umbria	€ 2.367	€ 1.183
Marche	€ 3.563	€ 1.781
Lazio	€ 14.643	€ 7.321
Abruzzo	€ 3.884	€ 1.942
Molise	€ 235	€ 117
Campania	€ 14.010	€ 7.005
Puglia	€ 15.330	€ 7.665
Basilicata	€ 1.059	€ 529
Calabria	€ 5.018	€ 2.509
Sicilia	€ 19.326	€ 9.663
Sardegna	€ 14.278	€ 7.139
Italia	€ 222.662	€ 111.331

07A06768

DETERMINAZIONE 18 luglio 2007.

Ripiano della eccedenza di spesa farmaceutica del medicinale per uso umano «Lyrica».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 22 luglio 2005 con l'indicazione del tetto per il medicinale ALIMTA;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 31 gennaio 2007 con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto LYRICA, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte Regioni come riportato nell'allegato elenco (all. 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole Regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 20 settembre 2007.

L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso via Sierra Nevada, 60 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Ripartizione territoriale del ripiano dei tetti di spesa

	PFIZER	LIRYCA
	Ammontare sforamento	Ammontare rata
	€ 12.407.014	
Piemonte	€ 968.598	€ 484.299
Valle d'Aosta	€ 28.315	€ 14.158
Lombardia	€ 1.746.090	€ 873.045
Bolzano	€ 82.664	€ 41.332
Trento	€ 80.208	€ 40.104
Veneto	€ 812.661	€ 406.330
Friuli	€ 256.358	€ 128.179
Liguria	€ 528.080	€ 264.040
Emilia	€ 712.807	€ 356.403
Toscana	€ 470.417	€ 235.209
Umbria	€ 156.000	€ 78.000
Marche	€ 238.980	€ 119.490
Lazio	€ 1.503.836	€ 751.918
Abruzzo	€ 327.675	€ 163.838
Molise	€ 67.828	€ 33.914
Campania	€ 1.179.340	€ 589.670
Puglia	€ 860.891	€ 430.446
Basilicata	€ 130.775	€ 65.388
Calabria	€ 440.614	€ 220.307
Sicilia	€ 1.322.477	€ 661.239
Sardegna	€ 492.400	€ 246.200
Italia	€ 12.407.014	€ 6.203.507

07A06769

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 13 luglio 2007.

Legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), commi 725 e seguenti: Disposizioni in tema di compensi, numero e nomina degli amministratori di società partecipate da enti locali.

I - INTRODUZIONE

La legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto, ai commi 725 e seguenti, alcune disposizioni in tema di compensi spettanti agli esponenti delle società al cui capitale partecipano (interamente o in parte) comuni e/o province.

Con distinta previsione inserita al successivo comma 729 del medesimo articolo la legge finanziaria ha dettato alcune norme in tema di numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione di tali società, quand'anche la partecipazione dell'ente locale sia indiretta.

Infine, il comma 734 ha introdotto una causa ostativa per la nomina alla carica di amministratore di un qualsiasi ente a totale o parziale capitale pubblico, in relazione ai risultati di analoghi incarichi svolti in precedenza.

L'intervento legislativo - finalizzato al contenimento dei costi delle attività riconducibili alla sfera pubblica, nonché all'incentivazione di gestioni positive delle società pubbliche - delinea una disciplina di cornice della composizione e dei compensi degli amministratori delle società partecipate da enti locali, fornendo indicazioni quanto alla struttura e al funzionamento di queste società.

Al fine di chiarire alcuni dubbi sollevati in merito all'interpretazione delle richiamate disposizioni si ritiene di poter offrire un utile contributo esplicativo.

II - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Per quanto attiene alla disciplina del compenso degli amministratori, la legge finanziaria opera una distinzione tra società a totale partecipazione di comuni o province (comma 725), società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali (comma 726) e società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici e privati (comma 728).

1. *Compensi degli amministratori di società a totale partecipazione di comuni o province.*

Nella prima fattispecie viene in rilievo il caso delle società interamente possedute da un solo ente locale (comune o provincia) e la norma prevede che al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione non può essere riconosciuto un compenso superiore, per il presidente, all'80 per cento e, per i componenti del consiglio di amministrazione, al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco (in caso di partecipazione di un comune) e al presidente della provincia (in caso di partecipazione, appunto, di una provincia), ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000.

La norma fa salva la facoltà, per il socio pubblico, di prevedere indennità di risultato in favore dei propri amministratori nel solo caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

2. *Compensi degli amministratori di società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali.*

Per il caso di società a totale partecipazione pubblica, ma detenuta da due o più enti locali, la base di calcolo per la percentuale di cui sopra è costituita dall'indennità spettante al rappresentante legale (sindaco o presidente della provincia) del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione ovvero, soltanto in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

In altri termini, al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione possono essere riconosciuti, rispettivamente, non più dell'80 e del 70 per cento dell'indennità spettante al rappresentante legale del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione ovvero, in caso di parità di quote, di quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

3. *Compensi degli amministratori di società a partecipazione mista.*

In presenza di una società mista (ossia, una società al cui capitale sociale partecipino, oltre agli enti locali, anche altri soci, pubblici o privati), il legislatore ha introdotto un'ulteriore distinzione tra:

i) società a capitale pubblico maggioritario;

ii) società a capitale pubblico minoritario.

Per le prime, fermi restando i criteri generali descritti ai punti 1 e 2, è possibile incrementare le percentuali previste dal comma 725 (80 e 70 per cento delle indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici) in ragione di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali.

Per le seconde il meccanismo premiale è raddoppiato (due punti percentuali di incremento ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali).

4. *Ambito di applicazione dei commi 725, 726 e 728.*

L'ambito di applicazione delle disposizioni in esame deve estendersi anche alle società partecipate «indirettamente» dall'ente locale: una siffatta interpretazione è imposta dalla *ratio* delle disposizioni, tendente alla riduzione dei costi dell'attività di soggetti riferibili ai pubblici poteri locali e in contrario non appare potersi utilmente argomentare con la diretta formulazione del

comma 729, che espressamente fa menzione delle partecipazioni indirette, in considerazione dell'impossibilità di ricorrere a fini interpretativi a diverse norme del medesimo art. 1 della legge finanziaria, atteso il carattere estremamente vario e non omogeneo delle disposizioni che ne fanno parte.

Può ritenersi che la partecipazione rilevante ai fini che qui interessano sia quella che consente all'ente locale di esercitare un'influenza dominante sulla società partecipata, per cui appare praticabile utilizzare, quale parametro di riferimento, il concetto di controllo descritto dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

Quanto alla portata soggettiva delle disposizioni va evidenziato che, con la riforma del diritto societario operata con il decreto legislativo n. 37 del 2004, le società per azioni possono scegliere fra diversi assetti di governance: infatti, oltre al sistema c.d. «tradizionale», caratterizzato da un amministratore unico ovvero da un consiglio d'amministrazione ed eventuale comitato esecutivo (o amministratori delegati), e dal collegio sindacale, si prevede la possibilità di fare ricorso al sistema cd. «dualistico», basato su un consiglio di gestione, cui compete la gestione dell'impresa, e un consiglio di sorveglianza, cui spetta il controllo sulla gestione, esteso alla nomina degli amministratori e all'approvazione del bilancio, ovvero al sistema cd. «monistico», nel quale il controllo sulla gestione è affidato ad un comitato nominato di regola dal consiglio di amministrazione e di cui fanno parte amministratori privi di deleghe operative.

Ciò premesso, seguendo un'interpretazione sistematica, si ritiene, pur nel silenzio della legge finanziaria, che le norme in discussione si applichino anche ai componenti il consiglio di gestione, in considerazione della sostanziale identità della natura delle funzioni svolte rispetto ai componenti il consiglio di amministrazione delle società per azioni «tradizionali». In tal senso, soccorre, oltre che il criterio di interpretazione logico e quello desunto dalla *voluntas legis,* anche la possibilità di fare ricorso all'interpretazione analogica. Non può, peraltro, riconoscersi alle norme in esame carattere eccezionale, atteso che le stesse non sono dettate in funzione della regolamentazione di determinate situazioni contingenti, né derogano a principi cardine dell'ordinamento giuridico, ma costituiscono norme speciali destinate a regolare il funzionamento delle società pubbliche partecipate da enti locali.

A nulla appare invero rilevare la circostanza che le norme facciano riferimento ai componenti del consiglio di amministrazione e non già - come, invece, ai successivi commi 734 e 735 - agli amministratori, giacché i termini, secondo una loro accezione sostanziale e non meramente letterale, devono considerarsi sinonimi. D'altra parte lo stesso comma 735 utilizza chiaramente il termine amministratori per indicare i componenti del consiglio di amministrazione delle società di cui ai commi da 725 a 734.

Resta, peraltro, evidente che il ricorso al sistema cd. «dualistico» presenta carattere eccezionale, essendo previsto per agevolare il governo societario in presenza di compagini sociali diffuse e laddove in maggior misura si realizza la dissociazione tra proprietà dei soci e potere degli organi sociali.

Le norme della legge finanziaria sono, inoltre, coerenti con le previsioni del codice civile in tema di individuazione dei soggetti titolari del potere di determinazione della retribuzione degli amministratori della società, in quanto si limitano, in piena coerenza con i comuni e condivisi intenti di contenere la spesa pubblica, a fissare un tetto massimo oltre il quale l'importo non può essere individuato, mantenendo intatte le prerogative degli organi sociali sull'entità del compenso.

Infine, il tetto ai compensi non può essere superato per effetto del riconoscimento di remunerazioni attribuite ad alcuni amministratori in relazione all'investitura di particolari cariche previste statutariamente, avuto riguardo alla perentorietà del comma 725, che ammette il superamento solo per effetto di indennità di risultato e solo per il caso di produzione di utili, purché sia determinato in misura ragionevole e proporzionata, tenuto conto della onnicomprensività del compenso preso in considerazione dalla citata disposizione.

III - NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

Con riferimento al numero massimo di amministratori delle società partecipate da enti locali, la legge finanziaria ha distinto tra società a totale partecipazione degli enti locali, anche «indiretta», e, cioè, per il tramite di altri enti interamente partecipati o detenuti, e società «miste», ossia al cui capitale partecipino anche altri soggetti, privati o pubblici, oltre agli enti locali.

Nel primo caso, il numero totale di componenti del consiglio di amministrazione non potrà essere superiore a tre ovvero a cinque nell'ipotesi in cui il capitale sociale, interamente versato, sia superiore all'importo determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città.

Nel secondo caso, il numero massimo dei componenti designabili dai soci pubblici locali, ivi comprese anche le regioni, non può essere superiore a cinque.

Va puntualizzato che l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione appare doversi circoscrivere, atteso il tenore letterale del comma 729, alle sole società partecipate da enti locali, per tali intendendosi gli enti territoriali, con esclusione di altri soggetti.

IV - CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Con riferimento alla disposizione inserita nel comma 734, va segnalato che l'ambito di applicazione della stessa appare doversi estendere — a differenza di quello del comma 729 — a qualsiasi soggetto pubblico,

con esclusione unicamente degli enti territoriali, in ragione della funzione politica degli stessi, attesa l'ampia formulazione della norma.

La norma sembra, dunque, riferirsi sia alle società a totale o parziale capitale pubblico, sia agli enti e alle aziende pubbliche.

Conseguentemente, il concetto di perdita ivi contemplato si atteggerà diversamente in relazione al tipo di contabilità applicabile all'ente collettivo, in quanto nella contabilità privatistica, cui sono soggette le società di capitali, anche con partecipazione pubblica, la perdita d'esercizio è identificabile nel risultato negativo del conto economico derivante dalla prevalenza dei costi sui ricavi, mentre nella contabilità finanziaria, propria della maggior parte degli enti pubblici, la stessa deve riferirsi al disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione.

Vi è da considerare, peraltro, che, assumendo rilevanza - come si dirà meglio oltre - anche gli esercizi precedenti l'entrata in vigore della norma, appare necessaria, in relazione a questi, un'interpretazione del concetto di perdita compatibile con il principio dell'affidamento, a tutela delle legittime aspettative di quegli amministratori che hanno assunto l'incarico quando il quadro giuridico di riferimento non prevedeva per la rinnovazione del mandato il requisito di professionalità ora in questione. Con riguardo a questi esercizi, anteriori all'entrata in vigore della norma, deve considerarsi rilevante non qualunque perdita oggettivamente tale, ma soltanto la perdita che esprime un risultato di gestione negativo rispetto al concreto e specifico contesto economico-finanziario nel quale si è manifestata. Pertanto, coerentemente con la *ratio* della norma - diretta a disincentivare le «cattive» gestioni delle società pubbliche - ed in considerazione della necessità di tenere in debito conto la diversa tipologia di iniziative possibili, l'accertamento della perdita di esercizio non può prescindere in questi casi da una valutazione che tenga conto anche delle aspettative di ritorno degli investimenti programmati, per come precisate nei documenti di pianificazione delle relative attività di gestione.

Ne consegue che, nelle ipotesi in cui la perdita risulti conforme alla programmazione gestoria, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti del divieto sancito dalla disposizione in questione. In caso contrario, infatti, si determinerebbe l'inaccettabile conseguenza per cui, a fronte del conseguimento degli obiettivi contabili indicati negli atti di pianificazione, gli amministratori riporterebbero un giudizio negativo sotto il profilo della professionalità, tale da poter loro precludere, se ripetuto per tre esercizi consecutivi, il conferimento di ulteriori incarichi di gestione.

Non può, peraltro, negarsi, in via generale, l'applicazione della disposizione nei casi in cui l'amministratore abbia ereditato una situazione di bilancio fortemente negativa e l'abbia migliorata, poiché non è sufficiente aver conseguito un disavanzo inferiore rispetto all'esercizio precedente, ma è necessario, invece, che il risultato di esercizio sia pari o migliore rispetto a quello atteso, così come emergente dagli atti di pianificazione dell'attività gestionale.

Viceversa, qualora nel corso dell'esercizio sociale sopravvenga un onere imprevisto per fatto regolatorio - e, in quanto tale, indipendente dalle scelte gestorie perseguite dall'organo amministrativo - la relativa posta passiva non andrebbe computata, ai fini che qui rilevano, sull'esercizio di riferimento, ma andrebbe ripartita su più esercizi sociali.

Diversamente, in relazione agli esercizi apertisi contemporaneamente o successivamente all'entrata in vigore della norma, non ricorrendo un'esigenza di tutela dell'affidamento, il concetto di perdita va definito nei termini più assoluti già sopra accennati, vale a dire, nella contabilità privatistica, come risultato negativo del conto economico derivante dalla prevalenza dei costi sui ricavi e, nella contabilità finanziaria degli enti pubblici, come disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione.

Ovviamente, siffatta definizione è destinata a perdere di valore nel momento in cui una legge successiva dovesse interpretare diversamente il concetto di perdita di cui al comma 734, nel senso di attribuire rilevanza solo a quei risultati economico-finanziari che evidenzino un saldo negativo rispetto alle previsioni indicate nei documenti di pianificazione delle attività gestionali.

V - ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA

L'operatività della nuova disciplina in tema di numero degli amministratori è subordinata, oltre all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dell'importo del capitale sociale in funzione del quale varia il numero massimo degli amministratori delle società a totale partecipazione degli enti locali, all'adeguamento da parte degli statuti societari e degli eventuali patti parasociali alla nuova normativa nel termine di tre mesi dall'emanazione del menzionato decreto.

Inoltre, ai sensi del comma 730, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adegueranno la disciplina dei compensi e del numero degli amministratori delle società da esse partecipate ai principi contenuti nei commi da 725 a 735.

La legge finanziaria non prevede alcun altra disposizione in ordine ai propri effetti sulla situazione vigente.

Ciò premesso, deve ritenersi che, per quanto attiene al tetto ai compensi, il carattere imperativo delle norme impone, in assenza di disposizioni di segno contrario, la loro immediata applicabilità a far data dal 1° gennaio 2007 e, conseguentemente, l'automatica limitazione dei compensi degli amministratori in carica che eccedessero l'importo massimo consentito.

Da ciò consegue che la liquidazione dei compensi eccedenti il perimetro individuato dalle indicate disposizioni comporta violazione di legge, con ogni possibile, connessa conseguenza sul piano delle responsabilità.

Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riferimento al numero massimo degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali, con l'unica specifi-

cazione che l'attualità degli obblighi imposti dalla legge finanziaria decorrerà, quanto alle società a totale partecipazione di enti locali, una volta decorsi tre mesi dall'adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Infatti, se il potere di nomina degli amministratori si consuma nel momento dell'adozione della relativa determinazione da parte dell'organo assembleare e rimane soggetto, quanto alle modalità con cui viene esercitato, al principio del *tempus regit actum,* diversamente gli effetti della nomina, dando luogo ad un rapporto di durata, si prestano ad essere incisi dalla normativa sopravvenuta.

Conseguentemente, alla scadenza del termine di tre mesi dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il numero degli amministratori non potrà essere superiore a quello normativamente stabilito, a nulla rilevando l'eventuale data di scadenza successiva del relativo mandato.

Infine, in ordine alla efficacia della norma prevista dal comma 734 e al conseguente problema della rilevanza dei risultati degli esercizi chiusi precedentemente all'entrata in vigore della legge finanziaria, può osservarsi che la disposizione si limita a introdurre un requisito di professionalità che deve essere posseduto al momento del conferimento del mandato.

Conseguentemente, a seguito dell'entrata in vigore della norma non potrà essere nominato amministratore colui che abbia chiuso in perdita - nei sensi precedentemente specificati - tre esercizi consecutivi nei cinque anni precedenti, dovendosi ritenere assente il requisito di professionalità richiesto.

Tale interpretazione appare coerente con le richiamate finalità della norma e i suoi effetti retroattivi vanno giustificati con la considerazione che la norma, lungi dal prevedere una misura sanzionatoria, è, in realtà, diretta a introdurre un più stringente criterio di valutazione del *curriculum* del candidato, da compiersi al momento del conferimento dell'incarico.

Roma, 13 luglio 2007

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
LANZILLOTTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dell'interno
AMATO

07A06813

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3820
Yen	168,66
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,281
Corona danese	7,4410
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67455
Fiorino ungherese	245,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7570
Nuovo leu romeno	3,1275
Corona svedese	9,1757
Corona slovacca	33,150
Franco svizzero	1,6585
Corona islandese	82,23
Corona norvegese	7,9035
Kuna croata	7,2876
Rublo russo	35,1080
Nuova lira turca	1,7525
Dollaro australiano	1,5722
Dollaro canadese	1,4420
Yuan cinese	10,4523
Dollaro di Hong Kong	10,8080
Rupia indonesiana	12562,38
Won sudcoreano	1265,84
Ringgit malese	4,7506
Dollaro neozelandese	1,7433
Peso filippino	61,983
Dollaro di Singapore	2,0905
Baht tailandese	41,384
Rand sudafricano	9,5080

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A06947

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 2 luglio 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Bruce William Gadd, console generale della Nuova Zelanda in Milano».

07A06815

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Colonia (Germania) e del Consolato d'Italia a Dortmund (Germania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis),

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Colonia è modificata come segue: i distretti governativi di Colonia e Dusseldorf ed il distretto governativo di Arnsberg, limitatamente ai circondari di Olpe e Siegen-Wittgenstein.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia in Dortmund è modificata come segue: i distretti governativi di Munster, Detmold, ed il distretto governativo di Arnsberg ad eccezione dei circondari di Olpe e Siegen-Wittgenstein.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A06816

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba (Etiopia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis),

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba è determinata come segue: il territorio della Repubblica federale democratica d'Etiopia, nonché la Repubblica di Gibuti.

Art. 2.

Il Consolato generale onorario d'Italia a Gibuti (Gibuti), viene posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba (Etiopia).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A06817

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Avviso per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero per l'anno 2008

In relazione a quanto disposto dal paragrafo 3.3 del «Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi», approvato con decreto ministeriale del 3 agosto 2006 ed in considerazione dell'accordo raggiunto con le regioni e le province autonome che hanno espresso il loro parere favorevole nella riunione di coordinamento del 18 luglio 2007, dal 1° ottobre e fino alle ore 14 del 31 ottobre 2007, gli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome possono presentare progetti per l'impiego di volontari in servizio civile nazionale in Italia e all'estero.

Gli enti iscritti nell'albo nazionale dovranno far pervenire i progetti esclusivamente all'Ufficio nazionale. Gli enti iscritti agli albi regionali e delle province autonome, ivi compresi quelli iscritti nell'albo regionale della Sicilia - istituito in data 1° gennaio 2007 con decreto dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 4473 S/5, del 29 dicembre 2006 dovranno far pervenire i progetti agli uffici regionali e provinciali dove sono dislocate le proprie sedi di attuazione di progetto accreditate. I progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi all'estero dovranno pervenire esclusivamente all'Ufficio nazionale, indipendentemente dall'albo al quale sono iscritti gli enti che li presentano.

Ai fini dell'individuazione del termine di presentazione dei progetti nei termini innanzi indicati si precisa che:

1) le amministrazioni procedenti terranno conto esclusivamente della data di arrivo del formato cartaceo;

2) a nulla rileva, in caso di spedizione, la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Le regioni e le province autonome potranno stabilire, con proprio atto (programmatorio o delibera di giunta) ulteriori criteri di valutazione per un punteggio aggiuntivo a quello massimo raggiungibile sulla base dei criteri adottati dall'Ufficio di non oltre 20 punti. Detti criteri da comunicare all'Ufficio nazionale, dovranno essere approvati e pubblicizzati entro il 20 settembre 2007.

Per quanto non previsto nel presente «Avviso» si applicano le disposizioni dettate in materia dal «Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi», approvato con decreto ministeriale del 3 agosto 2006.

07A06881

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tationil»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1159 del 28 maggio 2007

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante n. 11 - 20131 Milano - codice fiscale 00747170157.

Medicinale: TATIONIL.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina: Patheon Italia Spa sita in viale G.B. Stucchi n. 110 - Monza (Milano) con l'officina: Sirton Pharmaceutical Spa sita in piazza XX Settembre, 2 - Villa Guardia (Como) per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo della fiala solvente e rilascio del lotto del prodotto finito relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026185037 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 4 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026185049 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 4 ml (A.I.C. n. 026185037), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A06780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lanitop»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1197 del 4 giugno 2007

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante n. 11 - 20131 Milano - codice fiscale 00747170157.

Medicinale: LANITOP.

Variazione A.I.C.: modifica del periodo di validità del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità del prodotto finito da tre anni a due anni relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 022643047 - «0,6% gocce orali, soluzione» flacone 10 ml.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio. I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità di due anni.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06781

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frontal»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1492 del 4 luglio 2007

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Della Libertà n. 30 - 10095 Grugliasco (Torino) - codice fiscale 05075810019.

Medicinale: FRONTAL.

Variazione A.I.C.: 9. Eliminazione di un'indicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche (eliminazione di una indicazione).

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «Frontal è indicato nel trattamento dell'ansia. Frontal è anche efficace nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028644019 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 028644021 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 028644033 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 028644084 - «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06782

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biodermatin»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1499 del 9 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società LA.FA.RE. S.r.l. (codice fiscale 00467860631) con sede legale e domicilio fiscale in via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77 - 80056 Ercolano (Napoli).

Medicinale: BIODERMATIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 010130021 - «5 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 010130033 - «5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 010130058 - «5 mg granulato effervescente» 30 bustine;

A.I.C. n. 010130060 - «20 mg granulato effervescente» 30 bustine;

A.I.C. n. 010130072 - «20 mg granulato effervescente» 10 bustine.

È ora trasferita alla società: Sinclair S.r.l. (codice fiscale 04628980965) con sede legale e domicilio fiscale in viale Restelli Francesco n. 29 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06783

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Videx»

Estratto provvedimento UPC n. 201 del 12 luglio 2007

Società Bristol Myers Squibb S.r.l.

Specialità medicinale: VIDEX.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerando il tipo di patologia per la quale la specialità medicinale è indicato: trattamento dell'infezione da HIV, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Videx» 30 capsule gastroresistenti da 125 mg - A.I.C. n. 028341168/M, 30 capsule gastroresistenti da 200 mg - A.I.C. n. 028341170/M, 30 capsule gastroresistenti da 250 mg - A.I.C. n. 028341182/M, 30 capsule gastroresistenti da 400 mg - A.I.C. n. 028341194/M, polvere non tamponata 4 g 1 flacone - A.I.C. n. 028341143/M, 60 compresse masticabili dispersib. 25 mg - A.I.C. n. 028341028/M, 60 compresse masticabili dispersib. 50 mg - A.I.C. n. 028341030/M, 60 compresse masticabili dispersib. 100 mg - A.I.C. n. 028341042/M, 60 compresse masticabili dispersib. 150 mg - A.I.C. n. 028341055/M, polvere non tamponata 2 g 1 flacone - A.I.C. n. 028341131/M, 200 mg 60 compresse masticabili/disperdibili tamponate in flacone - A.I.C. n. 028341156/M possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 5 agosto 2007 data di scadenza dei novanta giorni concessi con il provvedimento UPC/II/3049 del 3 aprile 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2007, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06779

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Neupogen»

Estratto provvedimento UPC n. 202 del 12 luglio 2007

Società: Dompè Biotec S.p.a.

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, le modalità di informazione medico-scientifica che l'azienda intende adottare ed al fine di evitare interruzioni di trattamento per i pazienti in terapia oncologica, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Neupogen» «30» 1 flaconcino monouso iniettabile 1 ml - A.I.C. n. 028216036/M, «48» 1 flaconcino monouso iniettabile 1.6 ml - A.I.C. n. 028216048/M, 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 mu - A.I.C. n. 028216075/M, 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 30 mu - A.I.C. n. 028216087/M, 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 mu - A.I.C. n. 028216099/M, 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 mu - A.I.C. n. 028216101/M possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 5 agosto 2007, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3069 del 20 aprile 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2007 n. 104.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06778

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Granulokine»

Estratto provvedimento UPC n. 203 del 12 luglio 2007

Società: Amgen Europe B.V.

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, le modalità di informazione medico-scientifica che l'azienda intende adottare ed al fine di evitare interruzioni di trattamento per i pazienti in terapia oncologica, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Granulokine» «30» 1 flacone iniettabile 1 ml - A.I.C. n. 027772033/M, «48» 1 flacone iniettabile 1.6 ml - A.I.C. n. 027772045/M, 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 mu - A.I.C. n. 027772096/M, 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu - A.I.C. n. 027772108/M, 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 mu - A.I.C. n. 027772110/M, 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 mu - A.I.C. n. 027772122/M possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 5 agosto 2007, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3070 del 20 aprile 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2007 n. 104.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

07A06777

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Sufentanil Hameln»

Estratto provvedimento UPC n. 204 del 12 luglio 2007

Società titolare: Hameln Pharmaceuticals GmbH.

Specialità medicinale: SUFENTANIL HAMELN.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, lotti delle confezioni della specialità medicinale «Sufentanil Hameln»: 035629017\M - 5 fiale da 1 ml di soluzione iniettabile 50 mcg/ml 035629029\M - 5 fiale da 5 ml di soluzione iniettabile 50 mcg/ml - 035629031\M - 5 fiale da 20 ml di soluzione iniettabile 50 mcg/ml.

Possono essere dispensati al pubblico per ulteriori sessanta giorni, a partire dal 15 luglio 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/R/57 del 28 marzo 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 aprile 2007 n. 88, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06776

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Approvazione del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si rende noto che il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'adunanza del 29 maggio 2007 ha approvato il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tale regolamento è disponibile sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità al seguente indirizzo http://www.avcp.it/org/regolamento_contabilita.pdf.

07A06795

Modifiche al Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha approvato nell'adunanza del 12 giugno 2007 le seguenti modifiche al Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 1.

1. Nell'art. 6, comma 2, del regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 approvato con deliberazione del Consiglio nell'adunanza del 10 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2006, n. 248, le parole «con propria deliberazione il parere» sono sostituite dalle parole «la decisione denominata parere ex art. 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

Art. 2.

1. Nell'art. 7, commi 2 e 3 del regolamento citato nell'articolo precedente la parola «deliberazione» è sostituita dalla parola «decisione»; all'art. 7, comma 4 la parola «deliberazioni» è sostituita dalla parola «decisioni».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente deliberazione entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06814

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-173) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.